SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 139

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 17 giugno 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 16 giugno 1998, n. 184.

Disposizioni in materia di dismissioni delle partecipazioni statali detenute indirettamente dallo Stato e di sanatoria del decreto-legge n. 598 del 1996.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Disposizioni attuative dell'articolo 4, comma 1, della legge 27 ottobre 1993, n. 432, come modificato dall'articolo 2, comma 182, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

1. Il Tesoro procede all'acquisizione di partecipazioni azionarie detenute da società delle quali lo Stato è azionista unico, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 27 ottobre 1993, n. 432, come modificato dall'articolo 2, comma 182, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con le modalità stabilite con decreti del Ministro del tesoro, anche in deroga alle norme di contabilità dello Stato. Agli acquisti di cui al presente comma non si applica il comma 2 del predetto articolo 4.

2. L'articolo 10, comma 12, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si riferiscono anche ai casi in cui il controllante è un soggetto non avente forma societaria, compresi lo Stato e gli altri enti pubblici.

3. Gli acquisti di partecipazioni azionarie a carico del Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni, e le operazioni, anche di ristrutturazione societaria, complementari e strumentali alla alienazione delle partecipazioni in tal modo acquisite dallo Stato sono esenti da imposte, dirette e indirette, e da tasse.

Art. 2.

Disposizioni di sanatoria

1. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti, anche di natura fiscale, prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 21 novembre 1996, n. 598.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 giugno 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2132):

Presentato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (CIAMPI) il 19 febbraio 1997.

Assegnato alle commissioni riunite 6ª (Finanze) e 8ª (Lavori pubblici), in sede referente, il 26 febbraio 1997, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 10ª.

Esaminato dalle commissioni riunite 6ª e 8ª il 4 e 6 marzo 1997; il 21 e 27 maggio 1997.

Relazione scritta annunciata il 17 giugno 1997 (atto n. 2132/*A* - relatori sen. FALOMI e POLIDORO).

Esaminato in aula il 3 luglio 1997 e approvato l'8 luglio 1997.

Camera dei deputati (atto n. 3967):

Assegnato alla V commissione (Bilancio), in sede referente, il 17 luglio 1997, con pareri delle commissioni I, VI, IX, X e XIV.

Esaminato dalla V commissione il 24, 29, 30 luglio 1997; il 19 novembre 1997.

Relazione scritta annunciata l'8 gennaio 1998 (atto n. 3967/*A* - relatore on. CHIAMPARINO).

Esaminato in aula il 18 e 28 maggio 1998; il 3 giugno 1998 e approvato il 9 giugno 1998.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alla quale è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 4 della legge 27 ottobre 1993, n. 432 (Istituzione del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato), come modificato dall'art. 2, comma 182, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), è il seguente:

«1. I conferimenti di cui all'art. 3 sono impiegati dal Fondo nell'acquisto dei titoli di Stato, nonché per l'acquisto di partecipazioni azionarie possedute da società delle quali il Tesoro sia unico azionista, ai fini della lor dismissione o nel rimborso dei titoli che vengono a scadere a decorrere dal 1° gennaio 1995.

2. Le operazioni di acquisto di cui al comma 1 sono effettuate per il tramite della Banca d'Italia o di altri intermediari abilitati. Dette operazioni sono esenti dalla tassa di cui all'art. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e successive modificazioni».

— Si riporta il testo del comma 12 dell'art. 10 della legge 18 febbraio 1992, n. 149, recante: «Disciplina delle offerte pubbliche di vendita, sottoscrizione, acquisto e scambio di titoli»:

«12. L'acquisizione del controllo di una società quotata nei mercati regolamentati derivante da operazioni effettuate tra società direttamente legate da rapporto di controllo ovvero direttamente controllate da una stessa e unica società, ai sensi dell'art. 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, non è soggetta alle disposizioni di cui ai commi 1, 3, 7 e 8 del presente articolo».

— L'art. 2 della citata legge n. 432/1993, così recita:

«Art. 2. — 1. È istituito presso la Banca d'Italia un conto denominato "Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato", di seguito denominato "Fondo". Esso ha lo scopo di ridurre, secondo le modalità previste dalla presente legge, la consistenza dei titoli di Stato in circolazione.

2. L'amministrazione del Fondo di cui al comma 1 è attribuita al Ministero del tesoro, coadiuvato da un Comitato consultivo composto:

a) dal direttore generale del Tesoro, che lo presiede;

b) dal Ragioniere generale dello Stato;

c) dal direttore generale delle entrate del Ministero delle finanze;

d) dal direttore generale del territorio del Ministero delle finanze.

3. Il Ministro del tesoro presenta annualmente al Parlamento, in allegato al conto consuntivo, una relazione sull'amministrazione del Fondo».

Nota all'art. 2:

— Il decreto-legge 21 novembre 1996, n. 598, non convertito in legge, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 23 novembre 1996, recava: «Provvedimenti urgenti per l'accelerazione delle procedure di dismissione delle partecipazioni detenute indirettamente dallo Stato e per la sistemazione della situazione finanziaria delle società di cui lo Stato è azionista unico».

98G0232

LEGGE 16 giugno 1998, n. 185.

Interpretazione autentica della legge 30 aprile 1998, n. 122, recante differimento di termini relativi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il comma 13 dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1998, n. 122, va interpretato nel senso che le disposizioni dei commi da 1 a 11 del medesimo articolo non si applicano alle emittenti televisive che si rivolgono ad un pubblico locale e che non fanno parte di una rete nazionale. Alle emittenti indicate nel comma 12 del medesimo articolo non si applica, pertanto, la limitazione disposta dal comma 13.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 giugno 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3250):

Presentato dal sen. CARPINELLI ed altri il 4 maggio 1998.

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede deliberante, il 5 maggio 1998, con pareri delle commissioni 1ª, 10ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 8ª commissione e approvato il 6 maggio 1998.

Camera dei deputati (atto n. 4855):

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede legislativa, il 28 maggio 1998, con pareri delle commissioni I e IX.

Esaminato dalla VII commissione e approvato il 10 giugno 1998.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:

— Il testo del comma 13 dell'art. 2 della legge n. 122 del 1998 è il seguente:

«13. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle emittenti televisive che si rivolgono ad un pubblico locale e che non fanno parte di una rete nazionale».

98G0231

DECRETO-LEGGE 16 giugno 1998, n. **186**.

Disposizioni urgenti per l'erogazione gratuita di medicinali antitumorali in corso di sperimentazione clinica, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 26 maggio 1998.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte a disciplinare, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 26 maggio 1998, l'erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale dei medicinali impiegati nella cura delle patologie tumorali per le quali è disposta la sperimentazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Fino al termine, reso pubblico dal Ministro della sanità, della sperimentazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, hanno accesso agli studi osservazionali, i cui protocolli sono stati approvati dalla Commissione oncologica nazionale ai sensi della disposizione predetta, tutti i pazienti oncologici per i quali ricorrano, congiuntamente, le seguenti condizioni:

a) la patologia da trattare è compresa fra quelle specificate nell'allegato 1;

b) il medico attesta, sotto la propria responsabilità e sulla base di elementi obiettivi, che non esistono valide alternative terapeutiche tramite l'impiego di medicinali o trattamenti già autorizzati per tale patologia e richiede, con il consenso informato del paziente, l'accesso al multitrattamento Di Bella (MDB);

c) la richiesta di cui alla lettera *b)* prevede la somministrazione di somatostatina o, in alternativa, di octreotide, con l'eventuale aggiunta di uno o più dei medicinali indicati nell'allegato 2.

2. L'accesso di cui al comma 1 è effettuato in uno dei centri della regione o della provincia autonoma di residenza del paziente, indicati nell'allegato 3, o in altro centro pubblico individuato da detti enti e immediatamente comunicato al Ministero della sanità e all'Istituto superiore di sanità. Il centro si attiene ai criteri di inclusione e di esclusione previsti dai protocolli degli studi osservazionali, con possibilità di deroga limitata a quelli relativi ai limiti di età e all'assenza di trattamenti precedenti con MDB o con antineoplastici. Il medico curante, cui possono essere domandati chiarimenti sulla richiesta, partecipa al monitoraggio della terapia. Qualora, pur sussistendo gli elementi obiettivi di cui alla lettera *b)* del comma 1, il responsabile del centro dichiari, con atto scritto e motivato, di non ritenere opportuno il MDB, quest'ultimo viene somministrato dal centro medesimo sotto la esclusiva responsabilità del medico proponente.

3. Le competenze dell'Istituto superiore di sanità e dello Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze previste dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, si estendono anche ai trattamenti effettuati e ai medicinali utilizzati ai sensi del comma 1 del presente articolo. L'Istituto superiore di sanità acquista dalle aziende titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio i medicinali industriali necessari per i trattamenti previsti dal presente articolo, ai prezzi concordati dal Ministro della sanità con le aziende farmacetitiche.

4. Nessun paziente può essere sottoposto al MDB con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale al di fuori delle ipotesi disciplinate dal decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, e di quelle previste dal presente decreto.

5. Gli oneri relativi alla fornitura e alla distribuzione dei medicinali e alle attività svolte dall'Istituto superiore di sanità per i trattamenti previsti dall'articolo 1, sono valutati in lire 36 miliardi per l'anno 1998 e sono

iscritti nell'apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della sanità per lo stesso anno. Gli ulteriori oneri necessari per l'attuazione delle disposizioni del presente decreto sono a carico degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e delle altre strutture del Servizio sanitario nazionale che conducono gli studi osservazionali, gravando, rispettivamente, sui finanziamenti erogati dal Ministero della sanità, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera *a)*, n. 3) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e sulle assegnazioni ordinarie del Fondo sanitario nazionale.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine di cui al comma 1, le quote fisse per ricetta di lire 3.000 e di lire 6.000 previste per la spesa farmaceutica dall'articolo 8, commi 14 e 16-*ter*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, sono aumentate, rispettivamente, di lire 200 e di lire 500.

7. Alla copertura degli oneri derivanti dal primo periodo del comma 5, pari a lire 36 miliardi per l'anno 1998, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 51, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, iscritta nell'ambito dell'unità previsionale di base 7.1.2.1 (Fondo sanitario nazionale - cap. 5941) dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 giugno 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BINDI, *Ministro della sanità*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

ALLEGATO 1
(previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera *a*)

PATOLOGIE PER LE QUALI È CONSENTITO L'ACCESSO AGLI STUDI OSSERVAZIONALI ALLE CONDIZIONI PREVISTE DALL'ARTICOLO 1.

Malattie linfoproliferative: linfomi non Hodgkin ad istologia aggressiva e leucemia linfoide cronica;

carcinoma mammario metastatico resistente ad ormonoterapia o chemioterapia;

carcinoma polmonare non a piccole cellule metastatico;

carcinoma colorettale in fase avanzata;

carcinoma del pancreas esocrino;

carcinoma squamoso del distretto cervico-facciale e dell'esofago metastatico;

glioblastomi cerebrali;

neoplasia in fase critica molto avanzata, con diagnosi istologica di malattia neoplastica primitiva a carico di: polmone non microcitoma, esofago, stomaco, pancreas, colecisti, fegato, colon-retto, vescica, collo e corpo dell'utero, ovaio, con presenza, in tutte le ipotesi considerate, di metastatizzazione diffusa e con aspettativa presunta di vita non superiore a tre mesi.

ALLEGATO 2
(previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera *c*)

ELENCO DEI MEDICINALI CHE POSSONO ESSERE AGGIUNTI ALLA SOMATOSTATINA O ALL'OCTREOTIDE NELLE RICHIESTE DI ACCESSO AGLI STUDI OSSERVAZIONALI FORMULATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 1.

Idrossiurea, capsule da 500 mg, utilizzabile soltanto nel trattamento dei glioblastomi;

ciclofosfamide, compresse da 50 mg;

bromocriptina, compresse da 2,5 mg;

soluzione oleosa allo 0,1% di diidrotachisterolo;

vitamina C;

soluzione costituita da: acido retinoico g 0,5 - axeroftolo palmitato g 0,5, betacarotene g 2 - 2 alfa-tocoferile acetato g 1000;

compresse da 150 mg costituite da melatonina 2 mg, adenosina 9 mg, glicina 5 mg, lattosio 55 mg, amido 41 mg, cellulosa microcristallina 35 mg, magnesio stearato 3 mg.

ALLEGATO 3
(previsto dall'articolo 1, comma 2)

CENTRI A CUI POSSONO RIVOLGERSI COLORO CHE CHIEDONO L'ACCESSO AGLI STUDI OSSERVAZIONALI ALLE CONDIZIONI PREVISTE DALL'ARTICOLO 1.

Regione	Centro
Piemonte	Ospedale S. Giovanni Battista - Molinette - Torino Ospedale S. Giovanni Antica Sede - Torino Ospedale Mauriziano - Torino Ospedale CIRM S. Anna - Torino Ospedale S. Luigi - Orbassano Az. USL n. 9 - Ospedale di Ivrea Ospedale degli Infermi - Biella A.S.O. Maggiore della Carità - Novara A.S.O. S.ta Croce e Carle - Cuneo Ospedale Civile - Asti A.S.O. SS. Antonio e Biagio - Alessandria
V. d'Aosta	Presidio Ospedaliero - Aosta
Lombardia	Istituto Nazionale Tumori - Milano Istituto Europeo Oncologico - Milano Istituto Neurologico Besta - Milano
Bolzano	Osp. Gen. Reg. Onc. Med. - II Medicina - Bolzano
Trento	Ospedale S. Chiara, U.O. Oncologia Medica - Trento
Veneto	USL 1, Centro Oncologico Multizonale - Belluno Centro Oncologico Regionale, Azienda Ospedaliera - Padova Ospedale civile, Oncologia - Venezia Ospedale civile, Oncologia - Vicenza
Friuli V.G.	Centro Riferimento Oncologico - Aviano Ospedale, Oncologia Medica - Trieste Ospedale, Oncologia Medica - Udine
Liguria	Istituto Tumori - Genova Ospedale Civile - La Spezia Ospedale Civile - San Remo Ospedale Civile - Savona
E. Romagna	Azienda Ospedaliera, Div. Oncologia Medica - Parma Ospedale «S. Agostino» - Modena Oncologia, Ospedale «Malpighi» - Bologna Oncologia, Ospedale «S. Anna» - Ferrara Oncologia, «Ospedale degli Infermi» - Faenza Oncologia, Ospedale Civile - Lugo Oncologia, Ospedale «Pierantoni» - Forlì Oncologia, Ospedale «Bufalini» - Cesena Oncologia, «Ospedale degli Infermi» - Rimini
Toscana	Oncologia Medica Ospedale «S. Chiara» - Pisa Oncologia ASL - Arezzo Radioterapia Az. Osped. «Careggi» - Firenze Oncologia Medica - Siena
Umbria	Az. Ospedaliera, Divisione Oncologia Medica - Perugia
Marche	Clinica di Oncologia Medica - Ospedale - Torrette di Ancona
Lazio	Istituto Regina Elena - Roma Osp. Militare Celio, Dip. Med., Rep. Oncol. - Roma Ospedale S. Maria Goretti - Latina Ospedale S. Filippo Neri - Roma Ospedale Forlanini - Roma
Abruzzo	Ospedale Civile, Clinica Oncologica, Colle dell'Ara - Chieti Ospedale Civile - Pescara Ospedale Civile - Lanciano Ospedale Civile - L'Aquila Ospedale Civile - Avezzano Ospedale Civile - Teramo
Molise	Medicina Generale Osp. «Cardarelli» - Campobasso Presidio Ospedaliero «Veneziale» - Isernia Stab. Ospedaliero «Vietri» - Larino (Campobasso)
Campania	Ospedale Civile, Oncologia Medica - Avellino Ospedale Civile, Oncologia Medica - Salerno II Università, Oncologia Medica - Napoli Ospedale Civile, Oncologia Medica - Caserta Università Federico II, Oncologia Medica - Napoli Ospedale Civile, Oncologia Medica - Benevento Ospedale Cardarelli, Oncologia Medica - Napoli
Puglia	IRCCS Oncologico Bari Clin. Medica II, Policlinico Università - Bari Osp. «Casa Sollievo della Sofferenza», Divisione Oncologia Medica - S. G. Rotondo (Foggia) Centro Oncologico AUSL BR01 - Brindisi Osp. «Di Summa», Servizi Oncologici - Brindisi Osp. «SS. Annunziata», Div. Oncologia Medica - Taranto Ospedale «V. Fazzi» Serv. Oncologia Medica - Lecce Ospedale «Cardinale Panico» Serv. Oncologia Medica - Tricase (Lecce)
Basilicata	Ospedale S. Carlo, Oncologia, Via Potito Petrone - Potenza
Calabria	Az. Ospedaliera Bianchi Melacrino Morelli Div. Oncologia Medica - Reggio Calabria Ospedale Mariano Santo Divisione Oncologia Medica - Cosenza Ospedale Pugliese Divisione Oncologia Medica - Catanzaro

Regione	Centro
Sicilia	Mauriziano Ascoli - Palermo Ospedale - Ragusa Ospedale - Catania Ospedale - Messina Policlinico - Palermo
Sardegna	Div. Onc. Med. I, Osp. A. Businco - Cagliari Div. Onc. Med. II, Osp. A. Businco - Cagliari Div. Onc. Med. III, Osp. A. Businco - Cagliari Div. Pneumologia, Osp. Binaghi - Cagliari Div. Medicina, Ospedale S. Francesco - Nuoro Div. Oncologia Medica Ospedale - Sassari Catt. Oncologia Med., Osp. A. Businco - Cagliari Div. Ematologia, Osp. A. Businco - Cagliari

98G0241

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 aprile 1998.

Nomina di un dirigente generale di livello C della Ragioneria generale dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione della Repubblica italiana;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 23 giugno 1993, n. 202, di conversione in legge, con modifiche, del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, concernente la composizione del consiglio dei ragionieri della Ragioneria generale dello Stato;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 dicembre 1997, debitamente registrato alla Corte dei conti, concernente la determinazione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale, delle qualifiche funzionali e dei profili professionali della Ragioneria generale dello Stato;

Considerato che sussiste la necessaria vacanza nella qualifica di dirigente generale - livello C, della ripetuta Ragioneria generale dello Stato, di cui alla tabella *A* - quadro I, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 dicembre 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 1998;

Sulla proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Il dott. Mario Canzio - dirigente nel ruolo dei dirigenti dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, è nominato dirigente generale della stessa Ragioneria generale dello Stato, a livello di funzione C, di cui alla tabella *A* - quadro I, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 dicembre 1997, citato nelle premesse, a decorrere dalla data del presente decreto, con gli assegni relativi alla qualifica oltre gli altri spettanti per legge, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546.

Il predetto prende posto nell'ordine di ruolo dopo il pari qualifica dott. Armando Rinaldi.

Dato a Roma, addì 23 aprile 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1998
Registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 268

98A5098

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 20 maggio 1998.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli ingegneri.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Selli Maria, nata ad Argos, Argolide (Grecia) il 22 settembre 1970, cittadina greca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, l'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di «ingegnere»;

Preso atto che la sig.ra è in possesso del titolo accademico di «ingegnere civile» presso la Scuola politecnica della Università democritana di Tracia il 28 luglio 1994;

Considerato che la richiedente è una professionista nel Paese da cui proviene, come risulta dal certificato attestante l'iscrizione alla Camera di commercio tecnica in Grecia, al n. 23473, dal 3 novembre 1994;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 27 giugno 1997;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Alla sig.ra Selli Maria, nata ad Argos, Argolide (Grecia) il 22 settembre 1970, cittadina greca, è riconosciuto il titolo professionale «ingegnere civile», di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 20 maggio 1998

Il direttore generale: HINNA DANESI

98A5108

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 16 gennaio 1998.

Entrata in funzione del nuovo servizio ipotecario meccanizzato presso l'ufficio del territorio di Genova.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO
DEL MINISTERO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL DIRETTORE GENERALE
DELLA DIREZIONE GENERALE AFFARI CIVILI
E LIBERE PROFESSIONI
DEL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari, e, in particolare, l'art. 16;

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze;

Visto il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e in particolare, gli articoli 3, 14 e 16;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 30 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 5 agosto 1985, con il quale sono state stabilite le procedure, i sistemi ed i tempi di attuazione dell'automazione del servizio ipotecario;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 9 gennaio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 26 alla *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1990, recante procedura e specifiche tecniche per la presentazione alle conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate di note redatte su supporto informatico;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 17 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 1993, recante modificazione al citato decreto ministeriale 30 luglio 1985 relativamente alla installazione di elaboratori elettronici nelle conservatorie dei registri immobiliari e nelle sedi di altri servizi o reparti dell'ufficio del territorio situati nello stesso capoluogo di provincia;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia 10 marzo 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1995, recante

approvazione della nuova automazione, delle nuove procedure, dei nuovi modelli concernenti la nota di trascrizione, di iscrizione e la domanda di annotazione e le nuove specifiche tecniche per la redazione di note su supporto informatico e per la trasmissione di note via telematica;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento del territorio, del 16 ottobre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 23 ottobre 1997, con il quale sono stati attivati, a decorrere dal 1° dicembre 1997, gli uffici del territorio di Foggia, Genova, Sassari e Vercelli;

Considerato che, ai sensi degli articoli 3, 14 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, i decreti relativi all'attivazione della nuova automazione e all'accettazione di note redatte su supporto informatico nelle conservatorie dei registri immobiliari devono essere emanati dagli organi amministrativi dei dicasteri interessati, con decreti interdirettoriali, come chiarito dall'ufficio legislativo del Ministero delle finanze, su concorde avviso del Capo di Gabinetto e dell'ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia;

Considerato che per le conservatorie dei registri immobiliari già meccanizzate al 31 dicembre 1994 la nuova meccanizzazione e le relative nuove procedure sono attivate, per ciascun ufficio, dalla data stabilita con il predetto decreto interdirettoriale;

Considerato che nell'ufficio del territorio di Genova, il servizio di conservazione dei registri immobiliari, già meccanizzato al 31 dicembre 1994, deve essere sostituito con la nuova automazione approvata con il citato decreto del Ministro delle finanze con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995;

Decreta:

1. Il nuovo servizio meccanizzato di conservazione dei registri immobiliari e la procedura di accettazione di note redatte su supporto informatico, nell'ufficio del territorio di Genova, entrano in funzione quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Roma, 16 gennaio 1998

Il direttore generale del Dipartimento del territorio
VACCARI

Il direttore generale degli affari civili e libere professioni
HINNA DANESI

98A5133

DECRETO 15 giugno 1998.

Individuazione delle tipologie di scommesse effettuabili sulle corse di cavalli.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

Visto l'art. 3, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede che l'organizzazione e la gestione dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli sono riservate ai Ministeri delle finanze e per le politiche agricole;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, in attuazione del predetto art. 3, comma 78, della citata legge n. 662 del 1996, con il quale si è provveduto al riordino della materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, per quanto attiene agli aspetti organizzativi, funzionali, fiscali e sanzionatori, nonché al riparto dei relativi proventi;

Visto l'art. 4, comma 5, del citato regolamento, in base al quale, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole, viene stabilita la tipologia delle scommesse effettuabili, anche a mezzo telefonico o telematico, il numero delle scommesse TRIS giocate nella settimana, le relative regole di svolgimento, l'introduzione e il numero delle scommesse assimilabili alla scommessa TRIS sotto il profilo della modalità di accettazione e di totalizzazione, nonché i limiti posti alle scommesse;

Visto l'art. 7, comma 2, del citato regolamento, in base al quale con il decreto di cui all'art. 4, comma 5, sono stabilite le ipotesi in cui il cavallo si considera regolarmente partito e le conseguenze sulle scommesse della mancata convalida dell'ordine di arrivo o della soppressione della corsa, nonché di eventuali variazioni della stessa;

Vista la nota n. 74215 del 12 giugno 1998 con la quale l'UNIRE, in merito a quanto sopra descritto, ha manifestato le proprie proposte;

Considerato che occorre dare attuazione alle disposizioni contenute nell'art. 4, comma 5, del citato regolamento;

Decreta:

Art. 1.

1. I tipi di scommesse sulle corse dei cavalli che è possibile effettuare sono i seguenti:

a) *Scommesse al totalizzatore nazionale* (negli ippodromi, nelle agenzie ippiche, nelle agenzie SPATI):

singola sul vincente;
singola sul piazzato;
accoppiata vincente;

accoppiata piazzata;
trio;
tris (anche nelle ricevitorie);
duplice;
duplice dell'accoppiata;
quartè;
multipla.

b) *Scommesse a quota fissa:*

1) negli ippodromi, presso gli allibratori:
singola sul vincente;
singola sul no-betting;
singola sul vincente a gruppi;
singola sul piazzato;
singola sul secondo classificato;
duplice;

2) fuori dagli ippodromi, nelle agenzie ippiche esterne:
singola sul vincente;
singola sul piazzato;
singola sul secondo classificato;
multipla.

Art. 2.

1. Per la determinazione delle regole di svolgimento delle scommesse sulle corse dei cavalli di cui agli articoli 4, comma 5, e 7, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, si applicano le disposizioni regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del menzionato decreto, in quanto con esso compatibili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 1998

Il Ministro delle finanze
VISCO

Il Ministro per le politiche agricole
PINTO

98A5159

DECRETO 15 giugno 1998.

Rideterminazione delle quote di prelievo sull'introito lordo delle scommesse sulle corse dei cavalli a favore dell'UNIRE.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

Visto l'art. 3, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede che l'organizzazione e la gestione dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli sono riservate ai Ministeri delle finanze e per le politiche agricole;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, in attuazione del predetto art. 3, comma 78, della citata legge n. 662 del 1996 con il quale si è provveduto al riordino della materia dei giochi e delle scommesse relative alle corse dei cavalli, per quanto attiene agli aspetti organizzativi, funzionali, fiscali e sanzionatori, nonché al riparto dei relativi proventi;

Visto l'art. 12, comma 1, del citato regolamento, ai sensi del quale, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, sono stabilite le quote di prelievo sull'introito lordo delle scommesse sulle corse dei cavalli da destinare all'UNIRE, al fine di garantire l'espletamento dei suoi compiti istituzionali, il montepremi ed il finanziamento delle provvidenze per l'allevamento;

Visto il decreto 31 dicembre 1996 concernente la rideterminazione delle quote di prelievo sull'introito lordo delle scommesse sulle corse dei cavalli a favore dell'UNIRE;

Viste le note n. 73063/1505 del 15 maggio 1998 e n. 74214 del 12 giugno 1998, con le quali l'UNIRE ha chiesto la rideterminazione delle quote di prelievo sulle scommesse ippiche e le motivazioni addotte dallo stesso ente in ordine alle proposte avanzate;

Ritenuto che le quote di prelievo proposte garantiscono, come per il passato, all'UNIRE l'espletamento dei suoi compiti istituzionali, il montepremi ed il finanziamento delle provvidenze per l'allevamento;

Ritenuto che l'anzidetta proposta di rimodulazione del prelievo, effettuata tenendo conto della propensione degli scommettitori ai diversi tipi di scommesse, risponde ad un criterio volto a garantire che l'ammontare dei prelievi a favore dell'UNIRE sia determinato in proporzione ed in relazione al crescere delle difficoltà del tipo di scommessa;

Ritenuto che le quote anzidette non determinano significativi mutamenti in ordine alla determinazione del montepremi e, pertanto, garantiscono il mantenimento dell'attuale livello del gettito erariale derivante dall'effettuazione delle scommesse, scoraggiando nel contempo il ricorso alle scommesse clandestine;

Ravvisata la necessità di rideterminare le quote sulle scommesse ippiche predette, per assicurare una migliore strutturazione del prelievo U.N.I.R.E., nonché un sostanziale equilibrio con le quote di prelievo sulle scommesse sportive gestite dal CONI;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 31 dicembre 1996 è sostituito dal presente decreto.

Art. 2.

Le quote di prelievo sull'introito lordo delle scommesse sulle corse dei cavalli a favore dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE) sono stabilite come segue:

	Quote di prelievo
Scommesse al totalizzatore:	
sul vincente in corse con due o tre cavalli partenti ...	16%
sul vincente in corse da quattro a sette cavalli partenti	23%
sul vincente in corse da otto a nove cavalli partenti	25%
sul vincente in corse da dieci a quattordici cavalli partenti	27%
sul vincente in corse con quindici o più cavalli partenti	31%
sui piazzati in corse da quattro a dieci cavalli partenti	16%
sui piazzati in corse da undici a ventitre cavalli partenti	23%
sui piazzati in corse da ventiquattro a ventisette cavalli partenti	25%
sui piazzati in corse con ventotto o più cavalli partenti	27%
sull'accoppiata vincente in corse con quattro cavalli partenti	27%
sull'accoppiata vincente in corse da cinque a nove cavalli partenti	31%
sull'accoppiata vincente in corse da dieci a venti cavalli partenti	34%
sull'accoppiata vincente in corse con ventuno o più cavalli partenti	35%
sull'accoppiata piazzata in corse con nove cavalli partenti	27%
sull'accoppiata piazzata in corse da dieci a quindici cavalli partenti	31%
sull'accoppiata piazzata in corse con sedici o più cavalli partenti	34%
sulla duplice	32%
sulla duplice delle accoppiate	35%
sulla trio in corse con cinque o sei cavalli partenti ...	34%
sulla trio in corse da sette a tredici cavalli partenti	35%
sulla trio in corse con quattordici o più cavalli partenti	37%
sulle quartè in corse fino a tredici cavalli partenti	35%
sulle quartè in corse con quattordici o più cavalli partenti	37%
sulla tris e sulla quartè, inserite nello specifico calendario nazionale, accettate contemporaneamente negli ippodromi, nelle agenzie ippiche e nelle ricevitorie autorizzate	40%
Scommesse a quota fissa:	
sul vincente in corse con due cavalli partenti	10%
sul vincente in corse con tre o più cavalli partenti ...	15%
sui piazzati	12%
sulla duplice	20%
scommesse accettate nelle agenzie ippiche	17%

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 1998

Il Ministro delle finanze
VISCO

Il Ministro per le politiche agricole
PINTO

98A5160

DECRETO 15 giugno 1998.

Svolgimento in via provvisoria delle funzioni di totalizzazione nazionale delle scommesse sulle corse dei cavalli da parte dell'UNIRE.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
DEL MINISTERO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL DIRETTORE GENERALE
DEI SERVIZI GENERALI E DEL PERSONALE
DEL MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 3, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale prevede che: «l'organizzazione e la gestione dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, disciplinate dalla legge 24 marzo 1942, n. 315, e dal decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, sono riservate ai Ministeri delle finanze e delle risorse agricole, alimentari e forestali, i quali possono provvedervi direttamente ovvero a mezzo di enti pubblici, società o allibratori da essi individuati»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, concernente: «regolamento recante norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonché per il riparto dei proventi, ai sensi dell'art. 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662»;

Visto in particolare l'art. 1, comma 2 del predetto regolamento il quale prevede, fra l'altro, che: «l'esercizio delle scommesse sulle corse dei cavalli, che si svolgono in Italia o all'estero, tanto negli ippodromi quanto fuori di essi, è esclusivamente riservato al Ministero delle finanze e al Ministero per le politiche agricole. A tal fine sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti d'intesa con il Ministero per le politiche agricole, il Ministero delle finanze esercita il totalizzatore nazionale»;

Rilevato che il brevissimo tempo a disposizione per la messa a punto del sistema di totalizzazione nazionale non ne consente l'avvio entro il 16 giugno 1998, data di entrata in vigore del regolamento;

Considerata la necessità di evitare soluzioni di continuità nell'esercizio delle scommesse relative alle corse dei cavalli, al fine di consentire il mantenimento del gettito erariale;

Ritenuto che solo l'UNIRE, in quanto fino ad oggi ha gestito il totalizzatore, è in grado di assicurare la continuità delle funzioni di totalizzazione nazionale, nel periodo occorrente per la realizzazione e l'avviamento del nuovo totalizzatore;

Acquisita al riguardo la disponibilità dell'UNIRE comunicata con nota n. 74155-1006 del 10 giugno 1998;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 16 giugno 1998 e fino all'attivazione del totalizzatore esercitato dal Ministero delle finanze e comunque non oltre il 30 ottobre 1998, l'UNIRE svolge le funzioni di totalizzazione nazionale per conto del Ministero delle finanze e sotto il controllo dello stesso, nel rispetto delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169 e delle istruzioni del Ministero delle finanze.

2. Le quote di prelievo stabilite con il decreto di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, sono da ritenersi comprensive di ogni remunerazione o compenso spettante all'UNIRE, per le menzionate funzioni provvisorie di esercizio del totalizzatore nazionale.

Roma, 15 giugno 1998

Il direttore generale
del Dipartimento delle entrate
del Ministero delle finanze
ROMANO

Il direttore generale
dei Servizi generali e del personale
del Ministero per le politiche agricole
DELLE MONACHE

98A5161

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 22 gennaio 1998.

Determinazione dell'indennità di abbattimento di bovini e bufalini infetti di tubercolosi e di brucellosi, di ovini e caprini infetti di brucellosi e di bovini e bufalini infetti di leucosi bovina enzootica per l'anno 1998.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

E

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modifiche sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;

Visto che l'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, stabilisce che il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro per le politiche agricole, modifica a gennaio di ogni anno con decreto l'indennità per l'abbattimento dei bovini infetti di tubercolosi e brucellosi e degli ovini e caprini infetti di brucellosi;

Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, concernente misure per la lotta contro alcune malattie epizootiche degli animali;

Visto il decreto interministeriale 21 settembre 1985 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 26 settembre 1985) concernente il piano nazionale per il controllo ed il risanamento degli allevamenti bovini dalla leucosi bovina enzootica;

Visto il decreto interministeriale 14 giugno 1968 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 17 settembre 1968) e successive modifiche, concernente norme per la corresponsione delle indennità di abbattimento dei bovini infetti;

Visti i criteri e le modalità stabiliti dal decreto interministeriale 30 luglio 1986 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 1° ottobre 1986) per la determinazione delle misure delle indennità di abbattimento dei bovini, bufalini, ovini e caprini;

Visto il decreto interministeriale 9 dicembre 1996 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 dell'11 aprile 1997) concernente l'applicazione dell'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296 per l'anno 1997 per la determinazione della misura delle indennità di abbattimento degli animali della specie bovina, bufalina, ovina e caprina;

Considerato che le spese relative alla corresponsione delle indennità di cui trattasi gravano sugli stanziamenti previsti dal Fondo sanitario nazionale;

Ritenuto che occorre procedere alla determinazione per l'anno 1998 della misura delle indennità di abbattimento dei bovini e bufalini infetti di tubercolosi e brucellosi, dei bovini infetti di leucosi bovina enzootica e degli ovini e caprini infetti di brucellosi;

Visto il parere espresso dal Ministero per le politiche agricole con la nota n. 25049 del 9 dicembre 1997;

Decreta:

Art. 1.

1. La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bovini abbattuti perché infetti di tubercolosi, di brucellosi e di leucosi enzootica dei bovini, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 1996 in L. 663.000 a capo, confermata con decorrenza dal 1° gennaio 1997, rimane confermata con decorrenza 1° gennaio 1998 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 1998.

2. La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bovini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 1996 in L. 1.216.000 a capo, confermata per l'anno 1997, rimane confermata con decorrenza 1° gennaio 1998 per gli animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 1998.

3. La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1991, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bufalini abbattuti perché infetti di tubercolosi, brucellosi e leucosi, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 1997 in L. 671.000 a capo, rimane confermata con decorrenza dal 1° gennaio 1998 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 1998.

4. La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bufalini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 1997 in L. 1.230.000 a capo, rimane confermata con decorrenza 1° gennaio 1998 per gli animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 1998.

5. La misura di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è aumentata del 50% per capo, negli allevamenti bovini e bufalini che non superano i dieci capi.

6. Le tabelle allegate al presente decreto, già allegate al decreto interministeriale 9 dicembre 1996 dove sono fissate le indennità per categoria, età e sesso dei capi della specie bovina e bufalina infetti e abbattuti o abbattuti e distrutti restano invariate.

Art. 2.

1. L'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modificazioni da corrispondere ai proprietari degli ovini abbattuti perché infetti di brucellosi, è stabilita a decorrere dal 1° gennaio 1998 in L. 141.000 a capo per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 1998.

2. L'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modificazioni da corrispondere ai proprietari di caprini, iscritti ai libri genealogici, abbattuti perché infetti di brucellosi, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 1996, in L. 133.000 a capo, rimane confermata con decorrenza 1° gennaio 1998 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 1998.

3. L'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modificazioni da corrispondere ai proprietari di caprini abbattuti perché infetti di brucellosi stabilita a decorrere dal 1° gennaio 1995 in L. 120.000 a capo, rimane confermata con decorrenza dal 1° gennaio 1998 per gli animali non iscritti ai libri genealogici abbattuti nel corso dell'anno 1998.

Art. 3.

1. Le maggiorazioni dell'indennità di abbattimento previste dall'art. 5 della legge 2 giugno 1988, n. 218, si applicano anche ai casi di reinfezione negli allevamenti ufficialmente indenni a condizione che venga accertato il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di profilassi della tubercolosi, brucellosi e leucosi.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, esso entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

Roma, 22 gennaio 1998

Il Ministro della sanità
BINDI

p. *Il Ministro del tesoro*
GIARDA

Il Ministro per le politiche agricole
PINTO

Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 1998
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 137

ALLEGATO

TABELLA INDENNITÀ PER CATEGORIA, ETÀ E SESSO, DI CAPI DELLA SPECIE BOVINA INFETTI E ABBATTUTI O DISTRUTTI

CATEGORIA	Indennità spettante nella misura massima di L. 663.000		Indennità spettante nella misura massima di L. 1.216.000 nei casi in cui le carni e visceri degli animali debbano essere interamente distrutti	
	Iscritti al libro genealogico	Non iscritti al libro genealogico	Iscritti al libro genealogico	Non iscritti al libro genealogico
Vitello:				
maschio e femmina	222.000	174.000	407.000	332.000
Vitellone:				
maschio	—	201.000	—	332.000
femmina	439.000	350.000	811.000	663.000
Manzo:				
maschio	—	226.000	—	332.000
femmina	608.000	477.000	1.112.000	913.000
Bue	—	174.000	—	332.000
Vacca:				
di età non superiore a 8 anni	663.000	552.000	1.216.000	1.000.000
di età superiore a 8 anni	551.000	453.000	1.016.000	831.000
Toro	247.000	201.000	407.000	332.000

TABELLA INDENNITÀ PER CATEGORIA, ETÀ E SESSO, DI CAPI DELLA SPECIE BUFALINA INFETTI E ABBATTUTI O DISTRUTTI

CATEGORIA	Indennità spettante nella misura massima di L. 671.000		Indennità spettante nella misura massima di L. 1.230.000 nei casi in cui le carni e visceri degli animali debbano essere interamente distrutti	
	Iscritti al libro genealogico	Non iscritti al libro genealogico	Iscritti al libro genealogico	Non iscritti al libro genealogico
Vitello (Bufalo):				
maschio e femmina	225.000	177.000	413.000	335.000
Vitellone (Bufalo):				
maschio	—	203.000	—	335.000
femmina	444.000	354.000	820.000	671.000
Manzo (Bufalo):				
maschio	—	228.000	—	335.000
femmina	614.000	483.000	1.125.000	924.000
Bue (Bufalo)	—	177.000	—	335.000
Vacca (Bufalo):				
di età non superiore a 8 anni	671.000	559.000	1.230.000	1.010.000
di età superiore a 8 anni	557.000	458.000	1.028.000	840.000
Toro (Bufalo)	250.000	203.000	413.000	335.000

Per i bufalini valgono i limiti di età stabiliti nella classificazione nazionale dei bovini da macello previsti nella circolare ACIS n. 11 dell'11 febbraio 1953.

98A5105

MINISTERO DELLA SANITÀ

COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 14 aprile 1998.

Riclassificazione della specialità medicinale «Ambramicina».

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che istituisce la Commissione unica del farmaco;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127, alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 25 luglio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 ottobre 1997, n. 239, supplemento ordinario n. 208, nel quale la specialità medicinale denominata «Ambramicina», a base di tetraciclina cloridrato micronizzata, della società Scharper S.r.l., con sede in Milano, nella confezione 16 capsule da 250 mg, A.I.C. n. 008595062, risulta classificata in classe a);

Vista la domanda presentata in data 4 dicembre 1997, con la quale la società Scharper S.r.l., con sede in Milano, chiede la rivalutazione del prezzo a L. 4.900 o in caso di diniego la classificazione in classe c) della specialità medicinale «Ambramicina», nella confezione sopra citata;

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta dell'11 febbraio 1998, con la quale è stato espresso parere favorevole alla classificazione in classe c) della specialità medicinale «Ambramicina», della società Scharper S.r.l., nella confezione 16 capsule da 250 mg, essendo presenti sul mercato farmaci alternativi in classe a);

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata «Ambramicina», a base di tetraciclina cloridrato micronizzata, della società Scharper S.r.l., con sede in Milano, nella confezione 16 capsule da 250 mg, A.I.C. n. 008595062, è classificata in classe c), ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 aprile 1998

Il Ministro
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 1998
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 144

98A5106

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 25 maggio 1998.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Domus Avita», in Taranto.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visti gli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Considerato che dalle risultanze della relazione ispettiva del 31 maggio 1996, eseguito dalla direzione provinciale del lavoro di Taranto nei confronti della società cooperativa edilizia «Domus Avita», con sede in Taranto, la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Preso atto che l'Ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci di esercizio;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Domus Avita», con sede in Taranto, costituita per rogito notaio dott. Vincenzo Palmieri in data 23 maggio 1963, repertorio 21917, registro società n. 2718, tribunale di Taranto, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile.

Art. 2.

La dott.ssa Mariella Spada, nata a Taranto il 27 luglio 1971 e ivi residente in viale Trentino n. 22, è nominata commissario liquidatore della predetta cooperativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A5104

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 28 maggio 1998.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Caltanissetta.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1997, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380 di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e provincie autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Sicilia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali dal 4 settembre 1997 all'8 ottobre 1997 nella provincia di Caltanissetta;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate provincie per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Caltanissetta: piogge alluvionali dal 4 settembre 1997 all'8 ottobre 1997; provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Niscemi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 1998

Il Ministro: PINTO

98A5107

CIRCOLARI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

CIRCOLARE 3 giugno 1998, n. **48/98.**

Trasporto su strada di materie pericolose. Accordi in deroga alle disposizioni dell'ADR.

Ai dirigenti coordinatori M.C.T.C.
Agli uffici provinciali M.C.T.C.
All'Assessorato regionale dei trasporti direzione regionale
Al Ministero dell'interno
Alla provincia autonoma di Bolzano - Ripartizione traffico e trasporti
Alla provincia autonoma di Trento - Servizio comunicazione e trasporti motorizzazione civile
Al C.S.R.P.A.D.
Al centro prova autoveicoli
Alle direzioni centrali III e V
Al Comando generale della Guardia di finanza
Al Comando generale dell'Arma dei carabinieri
Alla CONFAPI
Alla Direzione generale F.S.
Al Ministero della difesa
Alla Confindustria
Alla Federchimica
Alla Confcommercio
Alle associazioni degli autotrasportatori
All'ENI
All'associazione italiana commercio chimico
Alla Confederazione nazionale dell'artigianato

Si rende noto che l'Autorità competente italiana per l'ADR ha sottoscritto gli accordi in deroga appresso elencati i cui testi integrali, in una delle lingue ufficiali, sono riportati in allegato alla presente.

Pertanto i trasporti sia nazionali che internazionali, per questi ultimi però limitatamente ai paesi che hanno aderito a ciascun rispettivo accordo, potranno avvenire in deroga alle disposizioni dettate dall'ADR, ma nel rispetto delle modalità stabilite negli accordi in deroga medesimi.

Come previsto al marginale 10 381(1) (a) dell'allegato *B* all'ADR «Documenti da portare sull'unità di trasporto», una copia del testo principale dell'accordo, o degli accordi, ai sensi dei quali il trasporto viene effettuato in conformità con i marginali 2010 e 10 602 dell'ADR stesso, devono trovarsi a bordo dell'unità di trasporto, per essere esibiti a richiesta delle autorità di vigilanza.

Gli accordi in deroga sottoscritti sono i seguenti:

Accordo multilaterale M20:

Accordo ai sensi del marginale 2010 dell'ADR relativo alla classificazione delle materie inquinanti dell'ambiente acquatico nonché le sue soluzioni e miscele (quali preparati e rifiuti) che non possono essere classificate nelle classi da 1 a 8 o sotto gli altri numeri della classe 9.

Paese proponente: Francia.

Paesi aderenti: Italia, Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Germania, Inghilterra, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Svezia, Svizzera.

Scadenza: 1° gennaio 1999.

Accordo multilaterale M 22:

Accordo ai sensi dei marginali 2010 e 10 602 dell'ADR relativo al trasporto di materie pericolose delle classi da 1 a 9 e provenienti e destinate agli aeroporti.

Paese proponente: Inghilterra.

Paesi aderenti: Italia, Austria, Lussemburgo, Portogallo, Slovacchia, Svezia, Svizzera.

Scadenza: 25 maggio 2000.

Accordo multilaterale M 25:

Accordo ai sensi dei marginali 2010 e 10 602 dell'ADR relativo alle prove sugli imballaggi combinati contenenti imballaggi di materia plastica, diversi dai sacchi di materia plastica, destinati a contenere dei solidi o degli oggetti.

Paese proponente: Inghilterra.

Paesi aderenti: Italia, Austria, Belgio, Danimarca, Germania, Norvegia, Polonia, Slovacchia, Svezia, Svizzera.

Scadenza: 3 agosto 2000.

Accordo multilaterale M 28:

Accordo ai sensi dei marginali 2010 e 10 602 dell'ADR relativo al trasporto di rifiuti e residui solidi contenenti combinazioni d'antimonio o di piombo o dei due.

Paese proponente: Francia:

Paesi aderenti: Italia, Austria, Belgio, Danimarca, Germania, Lussemburgo, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera.

Scadenza: 1° luglio 2000.

Accordo multilaterale M31:

Accordo ai sensi dei marginali 2010 e 10 602 dell'ADR relativo al trasporto di materie della classe 3,61°c) in cisterne fisse (veicoli-cisterna), cisterne smontabili e contenitori-cisterna.

Paese proponente: Germania.

Paesi aderenti: Austria, Belgio, Lussemburgo, Norvegia, Olanda, Portogallo, Slovacchia, Svezia, Svizzera.

Scadenza: 28 luglio 2000
(1° gennaio 2001 per il Belgio).

Accordo multilaterale M 41:

Accordo ai sensi del marginale 2010 dell 'ADR relativo all 'imballaggio di 2968 maneb o di 2968 preparazioni di maneb, stabilizzato contro l'autoriscaldamento della classe 4.3,20°c).

Paese proponente: Germania.

Paesi aderenti: Italia, Belgio, Francia, Inghilterra, Norvegia, Olanda, Portogallo, Slovacchia.

Scadenza: 19 marzo 2001.

Accordo multilaterale M43:

Accordo ai sensi del marginale 2010 dell 'A.D.R. relativo al trasporto di polveri di frizione, classificate come UN 3088 solido organico autoriscaldante, n. a. s. (liquido estratto dal rivestimento dell 'anacardio, polimerizzato con formaldeide), Classe 4.2,5°(c).

Paese proponente: Inghilterra.

Paesi aderenti; Italia, Austria, Danimarca, Lussemburgo, Norvegia, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia.
Scadenza: 19 gennaio 2001.

Accordo multilaterale M 45:

Accordo ai sensi del marginale 2010 dell'ADR relativo al trasporto del prodotto Dialox, numero ONU 3149.

Paese proponente: Germania.

Paesi aderenti: Italia, Austria, Lussemburgo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia.

Scadenza: 1° luglio 2001.

Accordo multilaterale M 46:

Accordo ai sensi del marginale 2010 dell'ADR relativo al trasporto di dimetilaminoborano e sue preparazioni in imballaggi ed in grandi imballaggi per il trasporto alla rinfusa (GIR) previsti di sfiato.

Paese proponente: Germania.

Paesi aderenti: Italia, Belgio, Francia, Inghilterra, Lussemburgo, Norvegia, Portogallo, Repubblica Ceca, Svezia, Slovacchia.

Scadenza: 1° luglio 2000.

Accordo multilaterale M 51:

Accordo ai sensi del marginale 2010 dell'ADR relativo al trasporto di miscele di acido picrico e glicole (Trinitrofenolo).

Paese proponente: Olanda.

Paesi aderenti: Italia, Austria, Slovacchia.

Scadenza: 2 maggio 2001.

Accordo multilaterale M 52:

Accordo ai sensi del marginale 10 602 dell'ADR relativo al trasporto di materie solide enumerate sotto la lettera *a)* delle classi 6.1 e 8 in veicoli-cisterna ed in contenitori-cisterna.

Paese proponente: Germania.

Paesi aderenti: Italia, Austria, Francia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Svezia.

Scadenza: 1° aprile 2002.

Accordo multilaterale M 55:

Accordo ai sensi del marginale 10 602 dell'ADR relativo alla deroga a certe prescrizioni dell'Annesso B, secondo condizioni alternative a quelle del marginale 10 011 dell'Annesso B dell'ADR.

Paese proponente: Inghilterra.

Paesi aderenti: Italia, Olanda, Norvegia, Portogallo, Slovacchia.

Scadenza: 21 luglio 2002.

Accordo multilaterale M 56:

Accordo ai sensi del marginale 2010 dell'ADR relativo al trasporto di UN 3353 dispositivi di gonfiaggio di cuscini gonfiabili (airbags), a gas compresso o moduli di cuscini gonfiabili, a gas compresso o pretensionatori di cinture di sicurezza, a gas compresso.

Paese proponente: Olanda.

Paesi aderenti: Italia, Belgio, Germania, Norvegia, Slovacchia.

Scadenza: 1° maggio 2002.

Accordo multilaterale M 57:

Accordo ai sensi del marginale 2010 dell'ADR relativo al trasporto di accendini della classe 2 in piccoli imballaggi.

Paese proponente: Francia.

Paesi aderenti: Italia, Belgio, Germania, Inghilterra, Olanda, Portogallo, Slovacchia, Spagna, Svezia, Svizzera.

Scadenza: 31 dicembre 1998.

Accordo multilaterale M 64:

Accordo ai sensi dei marginali 2010 e 10 602 dell'ADR relativo al trasporto di 1500 nitrito di sodio della classe 5.1, 23°(c).

Paese proponente: Inghilterra.

Paesi aderenti: Italia, Germania, Norvegia, Slovacchia.

Scadenza: 27 agosto 2002.

Accordo multilaterale M 65:

Accordo ai sensi del marginale 2010 dell'ADR relativo al trasporto di materie solide classificate sotto la lettera (a) di ciascuna lettera delle classi 4.3, 5.1, 6.1 e 8 in grandi imballaggi per il trasporto alla rinfusa (GIR).

Paese proponente: Germania.

Paesi aderenti: Italia, Repubblica Ceca, Slovacchia.

Scadenza: 1° agosto 2002.

Accordo multilaterale M 66:

Accordo ai sensi del marginale 2010 dell'ADR relativo al trasporto di asfalto fuso.

Paese proponente: Germania.

Paesi aderenti: Italia, Austria, Francia, Inghilterra, Norvegia, Olanda, Slovacchia, Svezia, Svizzera.

Scadenza: 31 dicembre 2002.

Accordo multilaterale M 67:

Accordo ai sensi dei marginali 2010 e 10 602 dell'ADR relativo al trasporto di quantità limitate di materie pericolose.

Paese proponente: Portogallo.

Paesi aderenti: Italia, Austria, Francia, Svizzera.

Scadenza: 30 giugno 1999.

Accordo multilaterale M 68:

Accordo ai sensi del marginale 2010 dell'ADR relativo alle iscrizioni sui recipienti ricaricabili conformi alle disposizioni del marginale 2211.

Pese proponente: Belgio.

Paesi aderenti: Italia.

Scadenza: 31 Dicembre 1999

Con riferimento agli accordi in deroga sopra citati si allega, alla presente, copia integrale degli stessi al fine di ottemperare alle disposizioni del marginale 10 381 sopra citato.

Il direttore della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione
BERRUTI

M 20

ACCORD

au titre du marginal 2010 de l'ADR, concernant le classement de polluants du milieu aquatique ainsi que de leurs solutions et mélanges (telles que les préparations et les déchets), qui ne peuvent pas être classés dans les classes 1 à 8 ou sous les autres numéros de la classe 9

1. Par dérogation aux marginaux 2002(14) et 3990 à 3994, il est agréé ce qui suit :

1.1 Seules les matières pour lesquelles des données appropriées sont publiées (par ex. dans le cadre des programmes de classement mis en place par la Commission Européenne), sont à classer sous les numéros 11° et 12° de la classe 9 conformément au marginal 3395.

1.2 Seules les solutions et melanges contenant une ou plusieurs matières pour lesquelles des données appropriées sont publiées (voir 1.1 ci-dessus) et qui répondent aux critères du marginal 3395, sont à classer sous les numeros 11° ou 12° de la classe 9, si la concentration totale de ces matières est au moins egale à 25 % en masse de la solution ou du mélange.

2. Cet accord s'appliquera aux transports par route entre les pays signataires, à compter du 1.1.1995 et jusqu'au 1.1.1999.

Fàit a Rome. le 2 FEB. 1995
L'Autorité compétente pour l'ADR
de l'Italie

M 22

Agreement

under ADR marginal 2010 and 10 602 covering the carriage of dangerous goods of classes 1 to 9 to and from airports

(1) If dangerous goods of ADR Annex A are carried by road directly to or from an airport, and the transport operation meets all the requirements of the International Civil Aviation Organization's Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air, the following derogations from ADR may be applied:

1. Dangerous goods which may be accepted for carriage in accordance with the dangerous goods requirements of classes 1 to 9 mentioned in paragraph (1), but which may not be accepted for carriage in accordance with ADR Annex A, may be carried by road if the relevant above-mentioned requirements are complied with.

2. By derogation from marginal 2002, the accompanying documents (shipper's declaration) prescribed in the requirements mentioned in paragraph (1) may be used as transport documents within the meaning of ADR.

3. For goods classified under a collective heading in a particular Class, group texts may be used as instructions in writing in accordance with marginal 10 385(2). The carrier shall give these instructions in writing to the vehicle driver, who shall keep them in the driver's cab during the journey.

4. All other provisions of ADR Annex B shall apply.

(2) In addition to the information prescribed, either the consignor or the carrier shall enter in the transport document:

"Carriage in accordance with ADR marginals 2010 and 10 602"

(3) This Agreement shall apply to road transport operations to and from airports in Italy and other states signatory to this agreement.

Done in Rome on 12 OTT. 1995

Competent authority for ADR in Italy

M 25

AGREEMENT

under ADR marginals 2010 and 10 602 concerning the testing of combination packagings with plastics inner packagings other than plastics bags intended to contain solids or articles.

(1) By derogation from the provisions of ADR Annex A, marginal 3552(2), the following packagings shall not be subjected to the drop test in accordance with the provisions of that marginal:

- combination packagings in accordance with marginal 3538 with inner plastics bags intended to contain solids or articles,
- textile bags with inner plastics liner in accordance with ADR marginal 3533,
- woven plastics bags in accordance with ADR marginal 3534, and
- plastics film bags in accordance with ADR marginal 3535.

1. Information in the transport document

In addition to the information already prescribed, the consignor shall enter in the transport document:

"Carriage agreed under the terms of ADR marginal 2010."

(2) This agreement applies to all countries which have signed this agreement. It will expire not more than 5 years from the date of its entry into force or when a corresponding amendment to ADR enters into force, whichever is sooner.

Done in Roma, 20 FEB. 1996

Competent Authority for ADR
in Italy

M28

ACCORD

au titre des marginaux 2010 et 10602 de l'ADR pour le transport des déchets et résidus solides contenant des combinaisons d'antimoine ou de plomb ou des deux.

1) Par dérogation aux prescriptions des marginaux 10 111 et 61 111 de l'ADR, les déchets et résidus solides contenant des combinaisons d'antimoine ou de plomb ou des deux qui doivent être classés comme « 3288 Solide inorganique toxique, nsa » sous le chiffre et la lettre 65° c) du marginal 2601 de la classe 6.1 peuvent faire l'objet d'un transport en vrac par chargement complet, dans des véhicules découverts bâchés.

2) Toutes les autres prescriptions de l'ADR demeurent applicables.

3)Le présent accord s'applique aux transports par route entre les pays signataires pour une durée de **cinq ans** à compter du **1er juillet 1995**.

Roma , le 20 FEB. 1996
L'autorité compétente de ..l'Italie.......
pour l'ADR.

M 31

ACCORD

au titre des marginaux 2010 et 10 602 de l'ADR relatif au transport de matières de le classe 3, 61°c) dans des citernes fixes (véhicules-citernes), citernes démontables et conteneurs-citernes.

(1) Par dérogation aux prescriptions des marginaux 10 220, 10 221 et 10 251 ainsi que des appendices B.1a et B.1b de l'ADR, les citernes fixes (véhicules-citernes), citernes démontables et conteneurs-citernes construits avant le 30 juin 1995 et qui ne sont pas conformes aux prescriptions de l'ADR en vigueur à partir du 1er janvier 1995, mais qui ont été construits selon les prescriptions nationales en vigueur jusqu'à cette date, pourront encore être utilisés après cette date pour le transport des matières de la classe 3, 61°c).

(2) En sus des indications prescrites selon l'ADR, l'expéditeur devra porter dans le document de transport la mention suivante: "Transport convenu aux termes des marginaux 2010 et 10 602 de l'ADR.

(3) Le présent accord entrera en vigueur le jour de sa signature par la deuxième partie contractante. Il s'applique aux transports effectués entre la République fédérale d'Allemagne et les parties contractantes de l'ADR ayant signé cet accord. Cet accord est applicable jusqu'à sa révocation par une des parties contractantes; au demeurant, sa durée de validité sera déterminée par les dispositions du marginal 2010 de l'ADR.

Roma , le 19 DIC. 1996

L'Autorité compétente pour
l'ADR de l'Italie

M41

Accord multilatéral

au titre du marginal 2010 de l'ADR relatif à l'emballage de 2968 manèbe ou de 2968 préparations de manèbe, stabilisées contre l'auto-échauffement de la classe 4.3, 20° c)

(1) Par dérogation aux prescriptions du marginal 2475 (2) de l'annexe A de l'ADR, le 2968 manèbe ou les 2968 préparations de manèbe, stabilisées contre l'auto-échauffement de la classe 4.3 20° c) peuvent également être transportés par transports routiers internationaux

- dans des sacs en papier multiplis, résistant à l'eau du code 5M2 selon marginal 3536.

(2) L'expéditeur devra porter dans le document de transport la mention supplémentaire suivante:

"Transport convenu aux termes du marginal 2010 de l'ADR."

(3) Le présent accord entrera en vigueur le jour de sa signature par la deuxième partie contractante. Il s'applique aux transports effectués entre la République fédérale d'Allemagne et les parties contactantes de l'ADR ayant signé cet accord. Cet accord est applicable jusqu'à sa révocation par une des parties contractantes; cependant, sa durée de validité sera conforme aux dispositions du marginal 2010 de l'ADR.

Roma, le - 4 SET. 1996

L'autorité compétente pour l'ADR

M43

AGREEMENT

under ADR marginal 2010 covering
the carriage of friction dust, classified as
UN 3088 self-heating solid, organic, n.o.s.
(cashew nut shell liquid, polymer with formaldehyde),
Class 4.2, 5°(c)

1. By derogation from ADR marginal 2437(1), "friction dust", classified under UN 3088 self-heating solid, organic, n.o.s. (cashew nut shell liquid, polymer with formaldehyde), Class 4.2, 5°(c) may also be carried in international road transport packed in multi-ply non-gusseted, open mouthed paper sack with pasted bottom and back seam, stitched top seam, to contain 25kg of solid material.

2. All the other relevant provisions of ADR shall apply.

3. In addition to the information already prescribed, the consignor shall enter the following in the transport document:

"Carriage agreed under the terms of ADR marginal 2010".

4. This agreement applies for not more than 5 years from the date of its entry into force, or until a corresponding amendment to ADR enters into force, whichever is the sooner, to transport operations between all countries signatory to this agreement.

Done in Rome 22 APR. 1996

Competent Authority for
ADR in Italy

Accord Multilatéral M45

aux termes du marginal 2010 de l'ADR relatif au transport du produit Dialox, numéro ONU 3149

(1) Par dérogation aux prescriptions du marginal 2500 (1) de l'annexe A de l'ADR, le produit Dialox (solution aqueuse contenant 7% de peroxyde d'hydrogène et 0,35% d'acide peroxyacétique, stabilisé) du numéro ONU 3149, classe 5.1 ,1° b) est exonére des prescriptions de l'ADR.

(2) En sus des indications prescrites par l'ADR, l'expéditeur devra porter dans le document de transport les mentions suivantes:
«Ne constitue pas une matière de la classe 5.1» et «Transport convenu aux termes du marginal 2010 de l'ADR (M45)».

(3) Le présent accord s'applique jusqu'au 1er juillet 2001 aux transports effectués sur les territoires des parties contractantes de l'ADR ayant signé cet accord.
Au cas où il serait révoqué auparavant par un des signataires, il ne restera applicable, jusqu'à la date susmentionnée, que pour les transports effectués sur les territoires des parties contractantes de l'ADR ayant signé cet accord et ne l'ayant pas révoque.

Rome, le 15 MAG. 1997

L'autorité compétente pour l'ADR
de l'Itale

Accord Multilatéral M46

au titre du marginal 2010 de l'ADR relatif au transport de diméthylaminoborane et ses préparations dans des emballages et des grands récipients pour vrac (GRV) pourvus d'évents

(1) Par dérogation aux prescriptions du marginal 3500 (8) troisième phrase de l'appendice A.5 et du marginal 3601 (6) troisième phrase de l'appendice A.6 de l'ADR le

- 2811 solide organique toxique, n.s.a., diméthylaminoborane, classe 6.1, 25°b) et
- 2929 liquide organique toxique, inflammable, n.s.a., diméthylaminoborane avec teneur en méthanol, classe 6.1, 26°b)

peuvent être transportés dans les conditions suivantes:

1. Dans des emballages et grands récipients pour vrac (GRV) qui peuvent être pourvus d'un évent même si cela n'est pas prescrit dans les conditions de transport de la classe correspondante de cette matière.
2. Les évents doivent satisfaire aux exigences indiquées respectivement à la deuxième phrase des marginaux 3500 (8) et 3601 (6).

(2) L'expéditeur devra porter dans le document de transport la mention supplémentaire suivante:

„Transport convenu aux termes du marginal 2010 de l'ADR (M 46)."

(3) Le présent accord s'applique jusqu'au 1er juillet 2001 aux transports effectués sur les territoires des parties contractantes de l'ADR ayant signé cet accord. Au cas où il serait révoqué auparavant par un des signataires, il ne restera applicable, jusqu'à la date susmentionnée, que pour les transports effectués sur les territoires des parties contractantes de l'ADR ayant signé cet accord et ne l'ayant pas révoqué.

Rome, le 10 DIC 1997

L'autorité compétente pour l'ADR
de l'Italie

M 51

Multilateral Agreement under ADR marginal 2010 concerning the carriage of a mixture of picric acid and glycol.

(1) By derogation from the provisions of marginal 2401, item 21°(a), clause under C., note 1 of ADR, Annex A, it is permitted to transport a mixture of picric acid with glycol of at least 63 % as a substance of class 4.1, item 21°(a) under the following conditions:

(2) The mixture shall be packed in plastic bottles with a nett mass of 5,5 kg per bottle in a plywood box, not more than 2 bottles per package.

(3) The packagings shall be so designed that the water content or the content of phlegmatizer, which is added to the substance to render it inert, cannot diminish during carriage.

(4) The packagings shall satisfy the conditions of Appendix A.5. of ADR.

(5) In addition to the above mentioned, the consignor shall include the following entry in the transport document:

"Carriage agreed under the terms of marginal 2010 of ADR"

(6) This agreement applies for not more than 5 years from the date of its entry into force, or until a corresponding amendment to ADR enters into force, whichever is the sooner, to transport operations between all countries signatory to this agreement.

[signature] - 4 SET. 1996

The competent Authority for ADR
in

Accord Multilatéral M52

aux termes du marginal 10602 de l'ADR relatif au transport des matières solides énumérées sous la lettre a) des classes 6.1 et 8 dans des véhicules-citernes et des conteneurs-citernes

(1) Par dérogation aux prescriptions des marginaux 211 610 et 212 610 de l'annexe B de l'ADR, les matières solides énumérées sous la lettre a) des classes 6.1 (marg. 2601) et 8 (marg. 2801) peuvent être transportées dans des véhicules-citernes et des conteneurs-citernes dans les conditions suivantes:

(2) Sont admis au transport selon (1) ci-dessus pour la

classe 6.1: 17°, 25°, 27°, 32° à 36°, 41°, 43°, 44°, 51°, 52°, 55°, 56°, 61°, 65° à 68°, 71° à 87° , 90° et

classe 8: 16°, 39°, 46°, 52°, 55°, 65°, 67°, 69°, 71°, 73° et 75°.

(3) Construction et équipement des citernes et conteneurs-citernes

1. Les citernes et les conteneurs-citernes doivent correspondre aux prescriptions de l'annexe B et ils peuvent aussi être conçus pour être vidangés par le bas.

2. Les citernes et les conteneurs-citernes doivent pouvoir être fermés hermétiquement. Pendant le transport, les fermetures doivent être protégées par des brides pleines, des bouchons filetés ou un dispositif d'égale efficacité.

3. Les citernes et les conteneurs-citernes doivent être éprouvés avec une pression de calcul d'au moins 1 MPa (10 bar) et une pression d'épreuve d'au moins 0,4 MPa (4 bar).

4. Les autres prescriptions de l'ADR applicables au transport des matières susmentionnées s'appliquent par analogie.

5. En sus des indications prescrites par l'ADR, l'expéditeur devra porter dans le document de transport la mention suivante:
«Transport convenu aux termes du marginal 10602 de l'ADR (M52)».

(4) «Le présent accord s'applique aux transports effectués entre les parties contractantes de l'ADR ayant signé cet accord, sur leurs territoires, jusqu'au 1er avril 2002. Au cas où il serait révoqué auparavant par un des signataires, il ne restera applicable que pour les transports effectués entre les parties contractantes de l'ADR ayant signé cet accord et ne l'ayant pas révoqué, sur leurs territoires, jusqu'à la date susmentionnée.

Rome, le 10 DIC. 1997
L'autorité compétente pour l'ADR
Italie

MULTILATERAL AGREEMENT (M55)

under marginal 10 602 of ADR regarding derogations from certain provisions of Annex B in conditions alternative to those of marginal 10 011 of Annex B of ADR

By derogation from the provisions of Annex B of ADR, the international carriage of limited quantities of dangerous goods by road is permitted under the following conditions:

(1) Dangerous goods in packages may be carried in one transport unit without application of the provisions of Annex B, except for the following:

- General provisions - marginals 10 010 and 10 012 to 10 099
- Mode of carriage of goods - marginals XX 100 to XX 199 of Section 1 of Parts I and II
- Fire fighting appliances - marginal 10 240 (1) (a)
- Portable lighting apparatus - marginal 10 353
- Transport documents, and texts of any special agreement - marginal 10 381 (1)
- Special provisions concerning loading, unloading and handling - Section 4 of Parts I and II except restrictions under marginal XX 407 of Part II
- Supervision of vehicles carrying dangerous goods exceeding certain quantities under marginals 10 321 and XX 321
- Prohibition of fire or naked flame during loading, unloading and carriage of Class 1 substances and articles - marginal 11 354
- Adequate ventilation for vehicles carrying certain Class 2 gases - marginal 21 212,

provided that the quantity carried in the transport unit does not exceed the values indicated in paragraphs (2) and (3) below, subject to the provisions of paragraph (4).

(2) Where the dangerous goods carried in the transport unit belong to the same category, as defined in the table below, the maximum total quantity per transport unit is as indicated in the table.

Transport category	Substances or articles	Maximum total quantity per transport unit
0	Class 1: 01°, 11°, 12°, 24°, 25°, 33°, 34°, 44°, 45° and 51° Class 4.2: Substances under (a) or with UN packing group I Class 4.3: 1°-3°, 19°- 25° Class 6.1: 1°, 2° Class 6.2: 1°, 2° Class 7: Material of marginal 2704, Schedules 5-13 Class 9: 2°(b), 3° Empty uncleaned packagings having contained substances of this transport category	0
1	Substances and articles under (a) or with UN packing group I not in transport category 0 Class 1: 1°-10° a/, 13°-23°, 26°, 27°, 29° and 30°-32° Class 2: T, TC, TO, TF, TOC, TFC Class 4.1: 31°(b) - 34°(b), 41°(b) - 50°(b) Class 5.2: 1°(b) - 4°(b), 11°(b) - 20°(b)	20
2	Substances and articles under (b) or with UN packing group II, not in transport category 0, 1 or 4 Class 1: 48° a/ and 50° Class 2: F Class 6.1: Substances and articles classified under (c) Class 6.2: 3°	300
3	Substances and articles under (c) or with UN packing group III not in transport category 2 or 4 Class 1: 35°-43° Class 2: A, O Class 9: 6°, 7°	1000
4	Class 1: 46° and 47° Class 4.1: 1°(b) and 2°(c) Class 4.2: 1°(c) Class 7: Material of marginal 2704, Schedules 1-4 Class 9: 8°(c) Empty uncleaned packagings having contained dangerous substances other than those of transport category 0	Unlimited

a/ For UN 0081, 0082, 0241, 0331 and 0332 the maximum total quantity per transport unit shall be 50 kg.

In the above table, 'maximum total quantity per transport unit means:

- for articles, gross mass in kilograms (for articles of Class 1: net mass in kg of the explosive substance);
- for solids, liquefied gases, refrigerated liquefied gases and gases dissolved under pressure, net mass in kilograms;
- for liquids and compressed gases, nominal capacity of receptacles in litres.

The term 'nominal capacity' of a receptacle means the nominal volume, measured in litres, of dangerous goods which the receptacle contains, but which in any case shall be not less than 80% of its water capacity when empty. For compressed gas receptacles, this will be equivalent to the water capacity.

(3) Where dangerous goods of different transport categories, as defined in the table of paragraph (2), are carried in the same transport unit, the sum of

- the quantity of substances and articles of transport category 1 multiplied by '50',
- the quantity of substances and articles of transport category 2 multiplied by '3', and
- the quantity of substances and articles of transport category 3

shall not exceed '1000'.

(4) For the purposes of this agreement, liquids or gases contained in the ordinary fixed tanks of means of transport for their propulsion or for the operation of their specialized equipment (e.g. refrigerating appliances) or for ensuring their safety, as referred to in marginals 2201a (1), (2)(c), (d), (e), (h) and 2301a (4) to (6), shall not be taken into account.

(5) The provisions of marginal 10 011 shall not be applied.

(6) In addition to the information already prescribed, the consignor shall enter the following in the transport document:

"Carriage agreed under the terms of marginal 10 602 of ADR".

(7) A copy of this Agreement shall be carried on board the transport unit.

(8) This multilateral agreement shall apply to transport between the Contracting Parties to ADR which have signed it up to the date of entry into force of the draft amendments to marginal 10 011 of Annex B listed in document TRANS/WP.15/145, annex 1 or up to 21st July 2002, whichever is the sooner, unless it is revoked before that date by at least one of the signatories, in which case it shall remain applicable only for transport between Contracting Parties to ADR which have signed but not revoked this agreement, on their territory, up to that date.

Done in ROME 19 MAR. 1998

Competent authority for ADR
in Italy

Multilateral agreement M56

under marginal 2010 the carriage of UN 3353 AIRBAGS INFLATORS, COMPRESSED GAS or AIRBAG MODULES, COMPRESSED GAS or SEAT-BELT PRETENSIONERS, COMPRESSED GAS

Airbags in the sence of this multilateral agreement are articles which are used as life saving vehicle AIRBAG INFLATORS or AIRBAG MODULES OF SEAT-BELT PRETENSIONERS, containing a compressed gas or a mixture of compressed gas classified under Class 2, 1°A of ADR and with or without small quantities of pyrotechnic material.

By derogation from the provisions of ADR, Annex A, marginal 2201, the international carriage of airbags inflators, compressed gas or airbag modules, compressed gas or seat-belt pretensioners, compressed gas is permitted under the following conditions:

(1) For units with pyrotechnic material, initiated explosive effects shall be contained within the cylinder such that the unit may be excluded from Class 1 of ADR in accordance with 1.11. (b), in conjunction with 16.6.1.4.7(a)(ii) of the Manual of Tests and Criteria, Part 1 of the UN-Recommendations. In addition, units shall be designed or packaged for transport so that when engulfed in a fire there will be no fragmentation of the cylinder or projection hazard. This shall be determined by analyses.

(2) The provisions of Class 2, item 1°A of ADR shall apply.

(3) Airbags or seat-belts installed in vehicles or in completed vehicle components such as steering columns, door panels, seats etc. are not subject to the regulations of ADR.

(4) As description of the good in the transportdocument the name of the good shall be:
"3353 AIRBAGS INFLATORS, COMPRESSED GAS or AIRBAG MODULES, COMPRESSED GAS or SEAT-BELT PRETENSIONERS, COMPRESSED GAS, 2, 1°A", ADR.

(5) In addition to the above mentioned, the consignor shall include the following entry in the transport document:

"Carriage agreed under the terms of marginal 2010 of ADR".

(6) This multilateral agreement enters into force the date it has been signed by one of the Contracting Parties. The agreement applies to carriage between the Parties which have signed ADR and this agreement, in their territories until 1 May 2002, on condition that is has not earlier been revoked by at least one of the Contracting Parties, in which case it is only applicable to carriage between the ADR Contracting Parties which have signed but have not revoked this agreement, on their territory, up to that date.

Done in ..ROME.., 19 MAR. 1998

The competent authority for ADR of ...ITALY.....

Accord Multilatéral M57

au titre du marginal 2010 de l'ADR pour le transport de briquets de la classe 2 en petits emballages

(1) Par dérogation aux prescriptions du marginal 2210 (1) a) de l'annexe A de l'ADR, les emballages utilisés pour le transport des briquets et recharges pour briquets de la classe 2, 6° F, n° ONU 1057, sont soumis aux seules conditions générales d'emballage du marginal 3500 (1), (2) et (5) à (7), s'ils ont une masse brute maximale égale ou inférieure à 2 kg.

(2) En sus des indications prescrites par l'ADR, l'expéditeur devra porter dans le document de transport la mention suivante :
« Transport convenu aux termes du marginal 2010 de l'ADR (M57) ».

(3) Le présent accord s'applique jusqu'au 31 décembre 1998 aux transports effectués sur les territoires entre les parties contractantes de l'ADR ayant signé cet accord. Au cas où il serait révoqué auparavant par un des signataires, il ne restera applicable, jusqu'à la date susmentionnée, que pour les transports effectués sur les territoires des parties contractantes de l'ADR ayant signé cet accord et ne l'ayant pas révoqué.

Rome, le 10 DIC. 1997
L'autorité compétente pour l'ADR de l'Italie

AGREEMENT (M64)

under marginals 2010 and 10 602 of ADR regarding the carriage of 1500 sodium nitrite of Class 5.1, 23° (c)

By derogation from the provisions of Annexes A and B of ADR, packages containing 1500 sodium nitrite offered for international carriage may bear an additional danger label in conformity with model No. 6.1.

All other provisions of ADR shall be observed.

The consignor shall enter the following in the transport document:

"Carriage agreed under the terms of marginals 2010 and 10 602 of ADR."

A copy of this Agreement shall be carried on board the transport unit.

This multilateral agreement shall apply to transport between the Contracting Parties to ADR which have signed it up to the date of entry into force of an amendment to ADR reflecting the agreed amendment to the labelling provisions for this substance in Chapter 2 of the United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, as set out in Addendum 1 to document ST/SG/AC.10/23, or up to 27 August 2002, whichever is the sooner, unless it is revoked before that date by at least one of the signatories, in which case it shall remain applicable only for transport between Contracting Parties to ADR which have signed but not revoked this agreement, on their territory, up to that date.

Done in ....ROME 19 MAR. 1998

Competent Authority for ADR
in..............ITALY.............

Accord Multilatéral M65

au titre du marginal 2010 de l'ADR relatif au transport de matières solides classées sous (a) de chaque chiffre des classes 4.3, 5.1, 6.1 et 8 en grands récipients pour vrac (GRV).

(1) Par dérogation aux prescriptions des marginaux 2472, 2474, 2502, 2506, 2602, 2606, 2802 et 2805 de l'annexe A de l'ADR, les matières solides classées sous (a) de chaque chiffre des classes 4.3, 5.1, 6.1 et 8 peuvent être transportées en grands récipients pour vrac (GRV) dans les conditions suivantes adoptées lors de la Réunion commune RID/ADR qui ont été publiées dans les documents OCTI/RID/GT-III/1196 (TRANS/WP.15/AC.1/R.845) et OCTI/RID/GT-III/1196/ Corr.1 (TRANS/ WP.15/AC.1/R.845/Corr.1).

OCTI/RID/GT-III/1196 (TRANS/WP.15/AC.1/R.845)
OCTI/RID/GT-III/1196/ Corr.1 (TRANS/ WP.15/AC.1/R.845/Corr.1)

Modifier les marginaux 472 (3) et (4) / 2472 (2) et (3) de la façon suivante :

(3)/(2) Les emballages ainsi que les grands récipients pour vrac (GRV) doivent être fermés hermétiquement de manière à empêcher la pénétration de l'humidité... (reste inchangé).

(4)/(3) Doivent être utilisés, selon les dispositions des marginaux (2)470 (3) et 1511/3511 (2) ainsi que 1611/3611 (2) :

- des emballages du groupe d'emballage I, marqués par la lettre "X", ou des GRV du groupe d'emballage I, marqués par la lettre "X", pour les matières très dangereuses classées sous a) de chaque chiffre,

- des emballages du groupe d'emballage II ou I, marqués par la lettre "Y" ou "X", ou des GRV du groupe d'emballage II ou I, marqués par la lettre "Y" ou "X", pour les matières dangereuses classées sous b) de chaque chiffre,

- des emballages du groupe d'emballage III, II ou I, marqués par la lettre "Z", "Y" ou "X", ou des GRV du groupe d'emballage III, II ou I, marqués par le lettre "Z", "Y" ou "X", pour les matières présentant un degré de danger mineur classées sous c) de chaque chiffre.

Insérer un nouveau marginal (2)474 (3) avec le contenu suivant :

(3) Les matières solides dans le sens du marginal (2)470 (10) des 11°, 13°, 17° et 20° peuvent également être emballées :
(a) dans des GRV métalliques selon le marginal 1622/3622.

Modifier le marginal (2)502 (3) de la façon suivante :

(3) Doivent être utilisés, selon les dispositions des marginaux (2)500 (3) et 1511/3511 (2) ainsi que 1611/3611 (2) :

- des emballages du groupe d'emballage I, marqués par la lettre "X", ou des GRV du groupe d'emballage I, marqués par la lettre "X", pour les matières très comburantes classées sous a) de chaque chiffre,

- des emballages du groupe d'emballage II ou I, marqués par la lettre "Y" ou "X", ou des GRV du groupe d'emballage II ou I, marqués par la lettre "Y" ou "X", pour les matières comburantes classées sous b) de chaque chiffre,

- des emballages du groupe d'emballage III, II ou I, marqués par la lettre "Z", "Y" ou "X", ou des GRV du groupe d'emballage III, II ou I, marqués par la lettre "Z", "Y" ou "X", pour les matières peu comburantes classées sous c) de chaque chiffre.

Insérer un nouveau marginal (2)506 (4) avec le contenu suivant :

(4) Les matières solides dans le sens du marginal (2)500 (10) des 25° et 27° peuvent également être emballées :

(a) dans des GRV métalliques selon le marginal 1622/3622, ou
(b) dans des GRV en plastique rigide selon le marginal 1624/3624, ou
(c) dans des GRV composites avec récipient intérieur en plastique selon le marginal 1625/3625 à l'exception des types 11HZ2 et 21HZ2, pour autant qu'ils soient transportés dans des wagons/véhicules fermés ou dans des conteneurs fermés.

Modifier le marginal (2)602 (3) de la façon suivante :

(3) Doivent être utilisés, selon les dispositions des marginaux (2)600 (3) et 1511/3511 (2) ou 1611/3611 (2) :

- des emballages du groupe d'emballage I, marqués par la lettre "X", ou des GRV du groupe d'emballage I, marqués par la lettre "X", pour les matières très toxiques classées sous a) de chaque chiffre,

- des emballages du groupe d'emballage II ou I, marqués par la lettre "Y" ou "X", ou des GRV du groupe d'emballage II ou I, marqués par la lettre "Y" ou "X" , pour les matières toxiques classées sous b) de chaque chiffre,

- des emballages du groupe d'emballage III, II ou I, marqués par la lettre "Z", "Y" ou "X", ou des GRV du groupe d'emballage III, II ou I, marqués par la lettre "Z", "Y" ou "X" , pour les matières présentant un degré mineur de toxicité classées sous c) de chaque chiffre.

Modifier le marginal (2)606 (3) de la façon suivante :

(3) Les matières solides dans le sens du marginal (2)600 (13) des 12°, 17° à l'exception du 1694 Cyanure de bromobenzyle, 23°, 25°, 32°, 33°, 34° à l'exception du 1698 Diphenylamine chlorarsine, 35°, 36°, 41°, 51°, 52°, 55°, 61°, 65°, 71° à 87° et 90° peuvent également être emballés dans des GRV metalliques selon le marginal 1622/3622, dans des GRV en plastique rigide selon le marginal 1624/3624, dans des GRV composites selon le marginal 1625/3625 ou dans des GRV en bois avec un revêtement étanche résistant. aux pulvérulents selon le marginal 1627/3627.
Les GRV composites des types 11HZ2 et 21HZ2 ainsi que les GRV en bois doivent être transportés dans des wagons/véhicules fermés ou dans des conteneurs fermés.

Insérer un nouveau marginal (2)606 (4) avec le contenu suivant :

(4) Les matières solides dans le sens du marginal (2)600 (13) du 26° peuvent également être emballées dans des GRV métalliques selon le marginal 1622/3622, dans des GRV en plastique rigide selon le marginal 1624/3624, ou dans des GRV composites selon le marginal 1625/3625, à l'exception des types 11HZ2 et 21HZ2.
Les GRV composites doivent être transportés dans des wagons/véhicules fermés ou dans des conteneurs fermés.

Modifier le marginal (2)802 (3) de la façon suivante :

(3) Doivent être utilisés respectivement, selon les dispositions des marginaux (2)800 (3) b) et 1511/3511 (2) ou 1611/3611 (2) :

- des emballages du groupe d'emballage I, marqués par la lettre "X", ou des GRV du groupe d'emballage I, marqués par la lettre "X" , pour les matières très corrosives classées sous a) de chaque chiffre,

- des emballages du groupe d'emballage II ou I, marqués par la lettre "Y" ou "X", ou des GRV du groupe d'emballage II ou I , marqués par la lettre "Y" ou "X" , pour les matières corrosives classées sous b) de chaque chiffre,

- des emballages du groupe d'emballage III , II ou I, marqués par la lettre "Z", "Y" ou "X", ou des GRV du groupe d'emballage III, II ou I , marqués par la lettre "Z", "Y" ou "X" , pour les matières présentant un degré mineur de corrosivité classées sous c) de chaque chiffre.

Insérer des nouveaux marginaux (2)805 (3) et (4) avec le contenu suivant :

(3) Les matières solides dans le sens du marginal (2)800 (6) des 16°, 39°, 46°, 52°, 55°, 65° and 75° peuvent également être emballées dans des GRV métalliques selon le marginal 1622/3622, dans des GRV en plastique rigide selon le marginal 1624/3624, dans des GRV composites selon le marginal 1625/3625 ou dans des GRV en bois avec un revêtement étanche résistant aux pulvérulents selon le marginal 1627/3627.
Les GRV composites des types 11HZ2 et 21HZ2 ainsi que les GRV en bois doivent être transportés dans des wagons/véhicules fermés ou dans des conteneurs fermés.

(4) Les matières solides du 67° peuvent également être emballées dans des GRV métalliques selon le marginal 1622/3622, dans des GRV en plastique rigide selon le marginal 1624/3624, ou dans des GRV composites selon le marginal 1625/3625, à l'exception des types 11HZ2 et 21HZ2.
Les GRV composites doivent être transportés dans des wagons/véhicules fermés ou dans des conteneurs fermés.

(2) Les autres prescriptions pertinentes de l'ADR qui ne sont pas concernées par les documents OCTI/RID/GT-III/1196 (TRANS/WP.15/AC.1/R.845) et OCTI/RID/ GTIII/ 1196/ Corr.1 (TRANS/ WP.15/AC.1/R.845/Corr.1) s'appliquent par analogie.

(3) L'expéditeur devra porter dans le document de transport la mention supplémentaire suivante:
«Transport convenu aux termes du marginal 2010 de l'ADR (M65)».

(4) «Le présent accord s'applique aux transports effectués entre les parties contractantes de l'ADR ayant signé cet accord, sur leurs territoires, jusqu'au 1er août 2002. Au cas où il serait révoqué auparavant par un des signataires, il ne restera applicable que pour les transports effectués entre les parties contractantes de l'ADR ayant signé cet accord et ne l'ayant pas révoqué, sur leurs territoires, jusqu'à la date susmentionnée.

Rome, le 19 MAR. 1998

L'Autorité compétente pour L'ADR
de l'Italie

Accord Multilatéral M66

au titre du marginal 2010 de l'ADR relatif au transport d'asphalte coulé

(1) Par dérogation aux prescriptions des marginaux 2900 et 2901 de l'annexe A subdivision «G. Matières transportées à chaud» l'asphalte coulé n'est pas soumis aux prescriptions de la classe 9.

(2) L'expéditeur devra porter dans le document de transport la mention supplémentaire suivante:
«N'est pas une marchandise de la classe 9» et «Transport convenu aux termes du marginal 2010 de l'ADR (M66)».

(3) Le présent accord s'applique - selon la date la plus proche - aux transports effectués entre les parties contractantes de l'ADR ayant signé cet accord, sur leurs territoires, soit jusqu'au 31 décembre 2002, soit jusqu'au jour de l'entrée en vigueur d'un amendement aux annexes A et B de l'ADR. Au cas où il serait révoqué auparavant par un des signataires, il ne restera applicable que pour les transports effectués entre les parties contractantes de l'ADR ayant signé cet accord et ne l'ayant pas révoqué, sur leurs territoires, jusqu'à la date susmentionnée.

Rome, le 19 MAR. 1998

L'Autorité compétente pour L'ADR
l'Italie

Multilateral Agreement M 67

under marginals 2010 and 10602 of ADR
on the carriage of limited quantities of dangerous goods

1. By derogation from the provisions of ADR and namely from marginals 2201a (two last sentences), 2301a (7), 2401a (3), 2471a (2), 2501a (2), 2551a (2), 2601a (3), 2801a (6) e 2901a (2), the carriage of substances and articles covered by marginals 2201a, 2301a (1) e (2), 2401a (1) e (2), 2471a (1), 2501a (1), 2551a (1), 2601a (1) e (2), 2801a (1) e (2) e 2901a (1) need not to be accompanied by a transport document but shall be in accordance with the following:

   Each package shall be clearly and durably marked with:

   a) the identification number of the goods contained therein, preceded by the letters UN;

   b) in the case of different goods with different identification numbers within a single package:

      - the identification numbers of the goods contained, preceded by the letters UN, or
      - the letters LQ*.

   These markings shall be displayed within a diamond-shaped surrounding line with dimensions of at least 100 x 100 mm. If the size of the package so requires, such dimensions may be reduced provided that the markings remain clearly visible.

2. Any carriage of goods covered by this multilateral agreement shall be accompanied by a copy of this agreement.

3. This agreement shall apply to transport between the Contracting Parties to ADR which have signed this agreement up to 30th June 1999 unless it is revoked before that date by at least one of the signatories, in which case it shall remain applicable only for transport between the Contracting Parties to ADR which have signed but have not revoked this agreement, on their territory, up to that date.

Roma, 19 . MAR. 1998

The Competent Authority for ADR of
ITALY

* The letters "LQ" are an abbreviation on the ~~English~~ words "Limited quantities".

M68

Accord multilatéral

au titre du marginal 2010 de l'ADR, relatif aux inscriptions sur les récipients rechargeables conformes aux dispositions du marginal 2211.

1. Les récipients à gaz rechargeables, qui ne portent pas les inscriptions conformes aux prescriptions du marginal 2223(2) applicables à partir du 1er janvier 1997, pourront encore être utilisés après cette date à condition que les inscriptions soient conformes aux prescriptions du marginal 2223(1) de l'ADR applicables jusqu'au 31 décembre 1996
2. L'expéditeur devra porter dans le document de transport la mention supplémentaire suivante : "*Transport convenu aux termes du marginal 2010 de l'ADR.*".
3. Le présent accord entrera en vigueur le jour de sa signature par la deuxième partie contractante. Il s'applique aux transports effectués entre tous les pays. ayant signé cet accord. Cet accord est applicable jusqu'au 31 décembre 1999 ou jusqu'à sa révocation par une des parties contractantes.

Rome, le 29 APR. 1998

L'Autorité compétente pour L'ADR
l'Italie

98A5110

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

CIRCOLARE 20 maggio 1998, n. 3.

Decreto-legge n. 11 del 31 gennaio 1997 convertito nella legge n. 81 del 28 marzo 1997. Misure straordinarie per la crisi del settore lattiero-caseario, art. 1, commi da 1 a 8.

Alle regioni a statuto speciale e a statuto ordinario - Assessorati agricoltura

Alle province autonome di Trento e Bolzano - Assessorato agricoltura

Al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Serv. IV - Divisione XI

All'AIMA - Azienda di Stato sul mercato agricolo - Roma

Alla Confederazione nazionale coltivatori diretti

Alla Confederazione nazionale agricoltura

Alla Confederazione italiana agricoltori

Alla Confederazione produttori agricoli - Copagri

All'Unalat

All'Associazione bancaria italiana - A.B.I.

In data 23 dicembre 1997 è stata data comunicazione via fax alle banche che hanno operato ai sensi della legge in oggetto, che il termine del 31 dicembre 1997, previsto all'art. 4, comma 3 del decreto interministeriale del 21 aprile 1997 n. 86303, sarebbe stato prorogato al 30 giugno 1998 con apposito provvedimento interministeriale.

Il decreto è stato adottato il 12 marzo 1998, registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 1998, e prevede all'art. 1 la preannunciata proroga al 30 giugno 1998.

L'art. 2 dello stesso decreto dispone che entro il suddetto termine le banche in indirizzo debbano presentare la rendicontazione delle operazioni di finanziamento perfezionate e i contributi in c/capitale concessi ai sensi della legge n. 81 del 28 marzo 1997, art. 1, commi da 1 a 8, al Ministero per le politiche agricole - Direzione generale delle politiche agricole e agroindustriali nazionali, secondo le istruzioni diramate da questo stesso Ministero.

Sempre l'art. 2 prevede che su motivata istanza possa essere concessa una eventuale proroga del termine.

Relativamente a tale ultimo aspetto si fa presente che la richiesta di proroga deve essere presentata entro il 30 giugno 1998 e potrà riguardare solo casi «particolari», come ad esempio quelli per i quali, nel corso degli accertamenti di competenza di questa amministrazione svolti di intesa con l'AIMA e con le regioni, e province autonome in indirizzo, sono state rilevate e segnalate anomalie delle titolarità delle quote-latte e delle anagrafiche delle aziende zootecniche.

Di seguito si riportano le istruzioni sulle rendicontazioni da presentare e sul problema delle eventuali estinzioni anticipate.

1. DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA LEGGE N. 31/1997.

Con il decreto interministeriale del 21 aprile 1997 n. 83603, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1997, sono state date disposizioni per l'attuazione del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, come modificato dalla legge di conversione del 28 marzo 1997, n. 81.

L'art. 4, comma 3, del decreto prevedeva che le banche, che hanno operato ai sensi della richiamata legge, presentassero entro il 30 dicembre 1997 i rendiconti delle operazioni di finanziamento perfezionate e dei contributi statali erogati in nome e per conto dello Stato.

Con successivo decreto interministeriale del 12 marzo 1998 n. 83420, registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 1998, il suddetto termine del 30 dicembre 1997 è stato prorogato al 30 giugno 1998.

L'art. 2 del decreto interministeriale n. 83420/98 ha previsto che il Ministero per le politiche agricole avrebbe dato istruzioni con apposita circolare per definire le modalità delle rendicontazioni da presentarsi a cura delle singole banche.

Si è data attuazione alla legge secondo i termini e le modalità previste dal decreto interministeriale 21 aprile 1997, fatte salve le modifiche apportate a taluni termini con successivo decreto interministeriale del 16 settembre 1997 n. 80875, registra alla Corte dei conti il 4 novembre 1997. I termini previsti dal decreto interministeriale del 21 aprile 1997 all'art. 1, comma 2, art. 2, comma 1 e all'art. 3, commi 1, 2 e 3, sono stati abrogati in quanto non perentori.

1.1. *Conti correnti vincolati fruttiferi intestati al Ministero.*

In conformità a quanto previsto dai citati provvedimenti, il Ministero ha provveduto a corrispondere a ciascuna banca in base agli elenchi trasmessi, i finanziamenti massimi concedibili, quantificati sulle perdite autorizzate dalle regioni e applicando il coefficiente moltiplicatore indicato, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto interministeriale del 21 aprile 1997, nella lettera circolare dell'11 giugno 1997 n. 83952, al netto dei premi BSE ricevuti dalle aziende zootecniche.

I pagamenti dei contributi previsti dalla legge sono stati disposti in una o due soluzioni a ciascuna banca che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto interministeriale 21 aprile 1997, era tenuta ad accreditare le somme in apposito conto corrente vincolato fruttifero intestato al Ministero. In tal senso ha operato ciascuna banca provvedendo ad aprire il suddetto conto e a darne comunicazione al Ministero.

È stato ancora previsto che sulle somme giacenti sui conti correnti vincolati fruttiferi debbano essere corrisposti al Ministero interessi semplici attivi pari al TUS vigente nel periodo di riferimento, diminuito di un punto, e ciò fino al momento della messa a disposizione delle somme a favore di ciascuna azienda.

Evidentemente la valuta da riconoscere al Ministero deve essere quella della data di messa a disposizione del contributo, quale risulta dalla/e reversale/i di incasso.

1.2. *Conti correnti vincolati intestati alle aziende.*

È stato altresì previsto dall'art. 4, comma 2, del decreto 21 aprile 1997 che le banche, nelle more della conclusione degli accertamenti amministrativi o per questioni di merito creditizio bancario, potessero aprire a favore di ciascuna ditta un conto vincolato nel quale versare il contributo statale riconoscibile alla stessa. Per il periodo di giacenza, intercorrente dall'accreditamento del contributo alla definizione dell'operazione di prestito, le somme versate a titolo di contributo pubblico danno luogo a interessi a favore del Ministero nella misura prevista dall'art. 2, comma 4, del richiamato decreto.

Gli interessi maturati a tale titolo dovevano essere versati in pari data alla definizione dell'operazione di finanziamento, sul c/c vincolato fruttifero previsto dall'art. 2, comma 3.

1.3. *Posizioni anomale.*

Da notizie assunte presso alcune banche erogatrici di prestiti, si è appreso che la presenza di anomalie riscontrate dall'AIMA e relative alla titolarità di quote-latte da parte delle ditte zootecniche, è stata considerata condizione sospensiva all'erogazione del contributo e non preclusiva dello stesso. Risolta l'anomalia quindi, a seguito di comunicazione ministeriale, il contributo pubblico è stato accreditato all'azienda con valuta rispondente alla data di incasso da parte delle banche delle somme liquidate dal Ministero.

Si ritiene di poter condividere tale posizione. Infatti come da disposizioni del decreto interministeriale 21 aprile 1997, nei confronti delle ditte per le quali sono state evidenziate le suddette anomalie, erano già intervenute le autorizzazioni regionali previste dall'art. 1, comma 7, della legge n. 81/1997, circa i requisiti soggettivi e oggettivi per beneficiare dell'agevolazione.

Le segnalazioni da parte dell'AIMA di posizioni anomale, hanno obbligatoriamente comportato per l'Amministrazione un approfondimento di dette posizioni, d'intesa con l'AIMA, le regioni e province autonome interessate.

La verifica, come è noto, ha consentito di portare a soluzione differenti informazioni rese dalle regioni e province autonome sulla titolarità delle quote-latte, e sulle anagrafiche aziendali presenti nella banca-dati AIMA.

Si ritiene che i tempi necessari alle suddette verifiche possano essere considerati sospensivi della titolarità del contributo pubblico e quindi che sia possibile accogliere la messa a disposizione del contributo stesso a favore dell'azienda con valuta antecedente alla formale comunicazione ministeriale di scioglimento della riserva sulle singole posizioni anomale.

E comunque si fa presente che, nel rispetto del disposto di cui all'art. 4, comma 2, del decreto interministeriale 21 aprile 1997, la valuta non può essere antecedente alla data di definizione dell'operazione di prestito.

1.4. *Modalità di rendicontazione.*

Ai fini della rendicontazione per la quale come riferito è stato fissato il termine del 30 giugno 1998, il Ministero ha predisposto un fac-simile di scheda (allegato *A*) da compilarsi a cura di ciascuna banca.

La scheda contiene informazioni sull'anagrafica dell'azienda, gli importi di contributo autorizzati dal Ministero, quelli effettivamente erogati alle aziende, eventuali variazioni e altre notizie.

Oltre che attraverso la scheda le informazioni dovranno essere fornite anche su supporto informatico in uno dei seguenti programmi:

«EXCEL» o «ACCESS» per WINDOWS 3.1 o WINDOWS '95.

Dovranno essere presentate altresì le movimentazioni del c/c vincolato fruttifero intestato al Ministero e il conteggio degli interessi maturati. Questi dovranno essere computati secondo le disposizioni del decreto interministeriale 21 aprile 1997, tenendo presente che quelli maturati alla data del 31 dicembre 1997, non devono essere computati a capitale.

All'estratto conto dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1) copia/e della reversale/i d'incasso delle somme messe a disposizione dal Ministero a titolo di contributo, in base ai decreti ministeriali di liquidazione, di cui è stata data formale comunicazione alle banche;

2) quietanza del versamento dell'importo complessivamente dovuto, per eventuali somme non utilizzate e per interessi maturati, sul capitolo 3590 - «Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero per le politiche agricole». - Entrate extra tributarie 22.2.2.

La documentazione sarà accompagnata da una relazione esplicativa delle movimentazioni del conto corrente vincolato fruttifero, con il computo degli interessi, e dall'attestazione che gli atti trasmessi sono conformi alla contabilità tenuta dalla banca e alle disposizioni del decreto interministeriale 21 aprile 1997.

Ciascuna banca avrà cura di indicare i nominativi dei responsabili che sottoscriveranno l'elenco (allegato *A*), la movimentazione del c/c vincolato, il calcolo degli interessi dovuti e l'attestazione di conformità.

2. ESTINZIONI ANTICIPATE MUTUI.

Con lettera-circolare del 16 marzo 1998 n. 83434, il Ministero ha dato disposizioni in merito alle richieste

presentate da alcune aziende zootecniche di estinzione anticipata del finanziamento ottenuto ai sensi della legge n. 81/1997.

È stato fatto presente che l'estinzione anticipata determina la decadenza del titolo alla contribuzione pubblica dando, con la stessa circolare, le motivazioni che non ne consentono il mantenimento.

Richiamandosi al dettato normativo è stato rilevato che le disposizioni dell'art. 1, primo comma della legge, hanno previsto che i finanziamenti concessi dalle banche avevano il fine di sopperire alle eccezionali ed urgenti necessità delle aziende agricole del settore zootecnico a indirizzo lattiero-caseario danneggiato dalla crisi determinata dalla epidemia da encefalopatia spongiforme bovina, nonché di garantire il risanamento ed il ripristino del patrimonio zootecnico.

Il successivo comma 2. dell'art. 1, ha disposto che il contributo in conto capitale a carico dello Stato è integrativo dei finanziamenti di durata quinquennale concessi dalle banche, alle condizioni previste dal medesimo art. 1, commi da 1 a 8.

Le disposizioni sopra richiamate stabiliscono senza possibilità di dubbio o interpretazione che il contributo dello Stato è strettamente collegato ai finanziamenti per i quali è stata stabilita una durata quinquennale.

Il venire meno del finanziamento, nelle modalità di legge, determina di conseguenza il decadere del titolo alla contribuzione pubblica.

Si ritiene opportuno, dunque, confermare le disposizioni di cui alla richiamata lettera-circolare n. 83434/1998 e, relativamente ad alcune osservazioni formulate, si precisa che le stesse non sono innovative rispetto al dettato normativo per le motivazioni sopra richiamate. Si fa notare, peraltro, che le stesse non sono di impedimento all'esercizio da parte del prestatario del diritto di estinguere in ogni momento il debito.

Resta tuttavia l'obbligo della banca, nei confronti del Ministero, di comunicare tempestivamente la volontà della ditta all'estinzione anticipata e, nei confronti della ditta stessa, di far presente che l'esercizio di tale diritto determinerà la messa in mora con eventuale promozione di azione giudiziaria, ove l'azienda non provveda direttamente ad effettuare il versamento del dovuto presso la tesoreria provinciale territorialmente competente sul capitolo 3590 (già richiamato) dandone dimostrazione con copia della quietanza di pagamento.

In ogni caso l'Amministrazione, avuta comunicazione dalla banca dell'avvenuta estinzione anticipata, disporrà il formale provvedimento di revoca del contributo di cui darà notizia all'azienda interessata e alla banca erogatrice del finanziamento.

È noto che la materia della ricontrattazione dei mutui e dei prestiti a medio e lungo termine è all'attenzione degli organi istituzionali e del sistema bancario e che si discute sulle modalità di attuazione.

Il Ministero dichiara la disponibilità, nel rispetto delle libertà contrattuali delle parti, ad esaminare eventuali richieste di ricontrattazione dei finanziamenti di cui alla legge n. 81/1997, per le quali si rendesse necessario, nelle modalità attuative, l'estinzione anticipata dei finanziamenti in essere con stipula di nuovi prestiti per il capitale residuo e fino alle originarie scadenze.

Il Ministro: PINTO

Registrata alla Corte dei conti il 22 maggio 1998
Registro 1 Politiche agricole, foglio n. 168

ALLEGATO *A*

Boll AIMA	Ragione Sociale	Partita IVA	Regione	Prov.	Contributo accreditato dal MiPA	Contributo erogato dalla Banca	Differenze	Motivi differenze ed Eventuali note
Totale generale ...								

98A5163

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 27 maggio 1998 il Ministro per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Luciano Serra, console onorario di Santa Lucia a Grosseto.

98A5113

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 16 giugno 1998

Dollaro USA	1772,36
ECU	1946,05
Marco tedesco	984,92
Franco francese	293,75
Lira sterlina	2918,72
Fiorino olandese	873,77
Franco belga	47,747
Peseta spagnola	11,607
Corona danese	258,63
Lira irlandese	2482,37
Dracma greca	5,785
Escudo portoghese	9,619
Dollaro canadese	1204,46
Yen giapponese	12,281
Franco svizzero	1181,97
Scellino austriaco	139,99
Corona norvegese	231,58
Corona svedese	219,99
Marco finlandese	324,04
Dollaro australiano	1045,69

98A5193

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Acqua per preparazioni iniettabili»

Estratto decreto G n. 199 del 18 maggio 1998

È autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali a denominazione comune, nelle forme, confezioni, numeri A.I.C. e con classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993 di seguito specificate:

ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI nelle forme e confezioni:

flacone vetro da 50 ml, A.I.C. n. 033840012G (in base 10), 108QWD (in base 32);

flacone vetro da 100 ml, A.I.C. n. 033840024G (in base 10), 108QWS (in base 32);

flacone vetro da 250 ml, A.I.C. n. 033840036G (in base 10), 108QX4 (in base 32);

flacone vetro da 500 ml, A.I.C. n. 033840048G (in base 10), 108QXJ (in base 32);

flacone vetro da 1000 ml, A.I.C. n. 033840051G (in base 10), 108QXM (in base 32).

Classe «C».

Titolare A.I.C.: società Laboratori Diaco biomedicali p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Trieste, via Flavia 124, codice fiscale n. 04732351004.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sarà effettuata dalla Laboratori Diaco biomedicali p.a., nello stabilimento sito in Trieste, via Flavia n. 124.

Classificazione ai fini della fornitura: prodotto medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: «acqua per preparazioni iniettabili» 1000 ml contengono:

principio attivo: acqua per prep. iniettabili F.U. q.b. a ml 1000.

Indicazioni terapeutiche: utilizzare per soluzioni, diluizioni o soluzioni estemporanee di medicamenti iniettabili per via venosa o ipodermica o per altre preparazioni sterili. Per l'umidificazione di tamponi o bendaggi. Per il risciacquo di attrezzature medicali. Per bagni oculari.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A4872

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ringer lattato»

Estratto decreto G n. 200 del 18 maggio 1998

È autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali a denominazione comune, nelle forme, confezioni, numeri A.I.C. e con classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993 di seguito specificate:

RINGER LATTATO nelle forme e confezioni:

flacone vetro da 50 ml, A.I.C. n. 033854011G (in base 10), 1094KV (in base 32);

flacone vetro da 100 ml, A.I.C. n. 033854023G (in base 10), 1094L7 (in base 32);

flacone vetro da 250 ml, A.I.C. n. 033854035G (in base 10), 1094LM (in base 32);

flacone vetro da 500 ml, A.I.C. n. 033854047G (in base 10), 1094LZ (in base 32);

flacone vetro da 1000 ml, A.I.C. n. 033854050G (in base 10), 1094M2 (in base 32).

Classe: «C».

Titolare A.I.C.: società Laboratori Diaco biomedicali p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Trieste, via Flavia 124, codice fiscale n. 04732351004.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sara effettuata dalla Laboratori Diaco biomedicali S.p.a., nello stabilimento sito in Trieste, via Flavia n. 124.

Classificazione ai fini della fornitura: prodotto medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione:

«Ringer lattato»: 1000 ml contengono:

principio attivo: acido lattico F.U. g 2,60, sodio idrossido Eu. Ph. g 1,17, sodio cloruro F.U. g 6,00, potassio cloruro F.U. g 0,40, calcio cloruro biidrato F.U. g 0,27, acqua per prep. iniettabili F.U. q.b. a ml 1000.

Indicazioni terapeutiche: disidratazione isotonica ed ipotonic. Nei casi di perdite di liquido extracellulare per ustioni, fratture, infezioni, squilibri cardiovascolari. Come integratore del volume ematico a breve termine nei casi di shock o emorragia, per correggere i deficit del liquido extracellulare non caratterizzati da forti alterazioni dell'equilibrio acido-base. Nell'acidosi metabolica moderata in presenza di lieve insufficienza renale.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

98A4877

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sodio lattato»

Estratto decreto G n. 201 del 18 maggio 1998

È autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali a denominazione comune, nelle forme, confezioni, numeri A.I.C. e con classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993 di seguito specificate:

SODIO LATTATO nelle forme e confezioni:

flacone vetro da 50 ml, A.I.C. n. 033856016G (in base 10), 1096JJ (in base 32);

flacone vetro da 100 ml, A.I.C. n. 033856028G (in base 10), 1096JW (in base 32);

flacone vetro da 250 ml, A.I.C. n. 033856030G (in base 10), 1096JY (in base 32);

flacone vetro da 500 ml, A.I.C. n. 033856042G (in base 10), 1096KB (in base 32);

flacone vetro da 1000 ml, A.I.C. n. 033856055G (in base 10), 1096KR (in base 32).

Classe: «C».

Titolare A.I.C.: società Laboratori Diaco biomedicali p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Trieste, via Flavia, 124, codice fiscale n. 04732351004.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sarà effettuata dalla Laboratori Diaco biomedicali S.p.a., nello stabilimento sito in Trieste, via Flavia n. 124.

Classificazione ai fini della fornitura: prodotto medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione:

«Sodio lattato»: 1000 ml contengono:

principio attivo: acido lattico F.U. g 15,03, sodio idrossido P.E. g 6,67, acqua per prep. iniettabili F. U. q.b. a ml 1000.

Indicazioni terapeutiche: *a)* per correggere l'acidosi metabolica grave nell'insufficienza renale e nei casi di deidratazione, chetosi, acidosi diabetica, denutrizione ed avvelenamento da farmaci; *b)* per alcalinizzare l'urina: nella prevenzione e nel trattamento della precipitazione di farmaci (sulfamidici, ecc.); nella prevenzione e nel trattamento delle lesioni renali e nella emoglobinuria conseguenti a trasfusioni di sangue incompatibile; nel trattamento della mioemoglobinuria causata da sindrome di schiacciamento (crush syndrome); *c)* per ottenere una immediata normalizzazione dei segni elettro-cardiografici dell'iperpotassiemia.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A4875

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Elettrolitica selettiva»

Estratto decreto G n. 202 del 18 maggio 1998

È autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali a denominazione comune, nelle forme, confezioni, numeri A.I.C. e con classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993 di seguito specificate:

ELETTROLITICA SELETTIVA nelle forme e confezioni:

flacone vetro da 50 ml, A.I.C. n. 033845013G (in base 10), 108UTB (in base 32);

flacone vetro da 100 ml, A.I.C. n. 033845025G (in base 10), 108UTQ (in base 32);

flacone vetro da 250 ml, A.I.C. n. 033845037G (in base 10), 108UU2 (in base 32);

flacone vetro da 500 ml, A.I.C. n. 033845049G (in base 10), 108UUG (in base 32);

flacone vetro da 1000 ml, A.I.C. n. 033845052G (in base 10), 108UUV (in base 32).

Classe: «C».

Titolare A.I.C.: società Laboratori Diaco biomedicali p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Trieste, via Flavia, 124, codice fiscale n. 04732351004.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sarà effettuata dalla Laboratori Diaco biomedicali S.p.a., nello stabilimento sito in Trieste, via Flavia n. 124.

Classificazione ai fini della fornitura: prodotto medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione:

«Elettrolitica selettiva»: 1000 ml contengono:

principio attivo: sodio cloruro F.U. g 5,26, potassio cloruro F.U. g 0,37, magnesio cloruro F.U. g 0,31, sodio acetato F.U. g 3,67, sodio gluconato F.U. g 5,02, acqua per prep. iniettabili F.U. q.b. a ml 1000.

Indicazioni terapeutiche: in tutte le forme in cui necessita una terapia idroelettrolitica, in special modo nella deitratazione isotonica, nelle diarree lievi, nell'iponatriemia. Per la correzione o il mantenimento pre e post-operatorio del volume dei liquidi extracellulari. Nella terapia delle lievi acidosi, diabetica o metabolica.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A4866

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Elettrolitica equilibrata pediatrica»

Estratto decreto n. 203 del 18 maggio 1998

È autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali a denominazione comune, nelle forme, confezioni, numeri A.I.C. e con classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993 di seguito specificate:

ELETTROLITICA EQUILIBRATA PEDIATRICA nelle forme e confezioni:

flacone vetro da 50 ml, A.I.C. n. 033844010G (in base 10), 108UTB (in base 32);

flacone vetro da 100 ml, A.I.C. n. 033844022G (in base 10), 108UTQ (in base 32);

flacone vetro da 250 ml, A.I.C. n. 033844034G (in base 10), 108UU2 (in base 32);

flacone vetro da 500 ml, A.I.C. n. 033844046G (in base 10), 108UUG (in base 32);

flacone vetro da 1000 ml, A.I.C. n. 033844059G (in base 10), 108UUV (in base 32).

Classe: «C».

Titolare A.I.C.: società Laboratori Diaco biomedicali p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Trieste, via Flavia, 124, codice fiscale n. 04732351004.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sarà effettuata dalla Laboratori Diaco biomedicali S.p.a., nello stabilimento sito in Trieste, via Flavia, n. 124.

Classificazione ai fini della fornitura: prodotto medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione:

«Elettrolitica equilibrata pediatrica»: 1000 ml contengono:

principio attivo: sodio acetato triidrato F.U. g 3,2, potassio cloruro F.U. g 1,3, magnesio cloruro esaidrato F.U. g 0,31, potassio fosfato bibasico g 0,26, glucosio monoidrato F.U. g 55,0, acqua per prep. iniettabili F.U. q.b. a ml 1000.

Indicazioni terapeutiche: mantenimento dell'equilibrio idroelettrolitico nel bambino associato a moderato apporto calorico. Integrazione di liquidi e di elettroliti in soggetti adulti incapaci di concentrare l'urina o soggetti a perdite eccessive di acqua.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A4868

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Elettrolitica equilibrata enterica»

Estratto decreto G n. 204 del 18 maggio 1998

È autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali a denominazione comune, nelle forme, confezioni, numeri A.I.C. e con classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993 di seguito specificate:

ELETTROLITICA EQUILIBRATA ENTERICA nelle forme e confezioni:

flacone vetro da 50 ml, A.I.C. n. 033842016G (in base 10), 108SVZ (in base 32);

flacone vetro da 100 ml, A.I.C. n. 033842028G (in base 10), 108SVD (in base 32);

flacone vetro da 250 ml, A.I.C. n. 033842030G (in base 10), 108SVG (in base 32);

flacone vetro da 500 ml, A.I.C. n. 033842042G (in base 10), 108SVU (in base 32);

flacone vetro da 1000 ml, A.I.C. n. 033842055G (in base 10), 108SW7 (in base 32).

Classe: «C».

Titolare A.I.C.: società Laboratori Diaco biomedicali p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Trieste, via Flavia, 124, codice fiscale n. 04732351004.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sarà effettuata dalla Laboratori Diaco biomedicali S.p.a., nello stabilimento sito in Trieste, via Flavia n. 124.

Classificazione ai fini della fornitura: prodotto medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: «Elettrolitica equilibrata enterica»: 1000 ml contengono:

principio attivo: sodio cloruro F.U. g 5,0, potassio cloruro F.U. g 0,75, calcio cloruro biidrato F.U. g 0,35, magnesio cloruro esaidrato F.U. g 0,31, sodio acetato triidrato F.U. g 6,4, acqua per prep. iniettabili F.U. q.b. a ml 1000.

Indicazioni terapeutiche: per correggere deficit idroelettrolitici non caratterizzati da forti alterazioni dell'equilibrio acido-base. Quando è necessaria una terapia idroelettrolitica in special modo nella deidratazione isotonica, diarrea, vomito.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A4870

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ringer acetato»

Estratto decreto G n. 205 del 18 maggio 1998

È autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali a denominazione comune, nelle forme, confezioni, numeri A.I.C. e con classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993 di seguito specificate:

RINGER ACETATO nelle forme e confezioni:

flacone vetro da 50 ml, A.I.C. n. 033853019G (in base 10), 1093LV (in base 32);

flacone vetro da 100 ml, A.I.C. n. 033853021G (in base 10), 1093LX (in base 32);

flacone vetro da 250 ml, A.I.C. n. 033853033G (in base 10), 1093M9 (in base 32);

flacone vetro da 500 ml, A.I.C. n. 033853045G (in base 10), 1093MP (in base 32);

flacone vetro da 1000 ml, A.I.C. n. 033853058G (in base 10), 1093N2 (in base 32).

Classe: «C».

Titolare A.I.C.: società Laboratori Diaco biomedicali p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Trieste, via Flavia 124, codice fiscale n. 04732351004.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sara effettuata dalla Laboratori Diaco biomedicali S.p.a., nello stabilimento sito in Trieste, via Flavia, n. 124.

Classificazione ai fini della fornitura: prodotto medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione:

«Ringer acetato»: 1000 ml contengono:

principio attivo: sodio cloruro F.U. g 6,00, potassio cloruro F.U. g 0,30, calcio cloruro biidrato F.U. g 0,20, sodio acetato triidrato F.U. g 4,0, acqua per prep. iniettabili F.U. q.b. a ml 1000.

Indicazioni terapeutiche: reintegrazione del volume ematico a breve termine in casi di shock dopo emorragia. Reintegrazione dell'equilibrio idroelettrolitico dopo perdite esterne del liquido extracellulare per interventi chirurgici, shock, ustioni, fratture, infezioni, peritoniti ed altri stati clinici. Correzione delle acidosi metaboliche lievi secondarie ad insufficienze renali moderate, diarrea infantile, chetosi diabetica o quando si usano farmaci eccessivamente acidificanti quali il salicilato. Disidratazione isotonica ed ipotonica.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A4876

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Glucosio»

Estratto decreto G n. 206 del 18 maggio 1998

È autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali a denominazione comune, nelle forme, confezioni, numeri A.I.C. e con classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993 di seguito specificate:

GLUCOSIO nelle forme e confezioni:

5% flacone vetro da 50 ml, A.I.C. n. 033851015G (in base 10), 1091N7 (in base 32);

5% flacone vetro da 100 ml, A.I.C. n. 033851027G (in base 10), 1091NM (in base 32);

5% flacone vetro da 250 ml, A.I.C. n. 033851039G (in base 10), 1091NZ (in base 32);

5% flacone vetro da 500 ml, A.I.C. n. 033851041G (in base 10), 1091P1 (in base 32);

5% flacone vetro da 1000 ml, A.I.C. n. 033851054G (in base 10), 1091PG (in base 32).

Classe: «A» flacone vetro 250 ml, prezzo L. 3300;

Classe: «A» flacone vetro 500 ml, prezzo L. 4000;

Classe: «C» flacone vetro 50 ml, 100 ml, 1000 ml.

Glucosio nelle forme e confezioni:

10% flacone vetro da 50 ml, A.I.C. n. 033851066G (in base 10), 1091PU (in base 32);

10% flacone vetro da 100 ml, A.I.C. n. 033851078G (in base 10), 1091Q6 (in base 32);

10% flacone vetro da 250 ml, A.I.C. n. 033851080G (in base 10), 1091Q8 (in base 32);

10% flacone vetro da 500 ml, A.I.C. n. 033851092G (in base 10), 1091QN (in base 32);

10% flacone vetro da 1000 ml, A.I.C. n. 033851104G (in base 10), 1091R0 (in base 32).

Classe: «A» flacone vetro 250 ml, prezzo L. 3400;

Classe: «A» flacone vetro 500 ml, prezzo L. 4100;

Classe: «C» flacone vetro 50 ml, 100 ml, 1000 ml.

Titolare A.I.C.: società Laboratori Diaco biomedicali p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Trieste, via Flavia, 124, codice fiscale n. 04732351004.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sarà effettuata dalla Laboratori Diaco biomedicali S.p.a., nello stabilimento sito in Trieste, via Flavia n. 124.

Classificazione ai fini della fornitura: prodotto medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione:

«Glucosio 5%»: 1000 ml contengono:

principio attivo: glucosio monoidrato F.U. g 55, acqua per prep. iniettabili F.U. q.b. a ml 1000.

«Glucosio 10%»: 1000 ml contengono:

principio attivo: glucosio monoidrato F.U. g 110, acqua per prep. iniettabili F.U. q.b. a ml 1000.

Indicazioni terapeutiche: nella correzione dei deficit di acqua in presenza di eccessi di sali per apporto idrico insufficiente o per eccessive perdite di acqua con l'urina o traspirazione. Nella terapia infusionale con idrati di carbonio a bassa (5%) e media (5%) concentrazione. Nella profilassi e trattamento da denutrizione, diarrea, vomito. Le soluzioni di glucosio al 5% e al 10% in acqua possono essere usate come veicolo per l'additivazione e somministrazione di altri farmaci compatibili con la soluzione.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A4879

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sodio cloruro»

Estratto decreto G n. 207 del 18 maggio 1998

È autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali a denominazione comune, nelle forme, confezioni, numeri A.I.C. e con classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993 di seguito specificate:

SODIO CLORURO nelle forme e confezioni:

0,9% flacone vetro da 50 ml, A.I.C. n. 033855014G (in base 10), 1095K6 (in base 32);

0,9% flacone vetro da 100 ml, A.I.C. n. 033855026G (in base 10), 1095KL (in base 32);

0,9% flacone vetro da 250 ml, A.I.C. n. 033855038G (in base 10), 1095KY (in base 32);

0,9% flacone vetro da 500 ml, A.I.C. n. 033855040G (in base 10), 1095L0 (in base 32);

0,9% flacone vetro da 1000 ml, A.I.C. n. 033855053G (in base 10), 1095LF (in base 32);

Classe: «A» flacone vetro 250 ml, prezzo L. 3300;

Classe: «A» flacone vetro 500 ml, prezzo L. 3900;

Classe: «C» flacone vetro 50 ml, 100 ml, 1000 ml.

Titolare A.I.C.: società Laboratori Diaco biomedicali p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Trieste, via Flavia, 124; codice fiscale n. 04732351004.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sarà effettuata dalla Laboratori Diaco biomedicali S.p.a., nello stabilimento sito in Trieste, via Flavia n. 124.

Classificazione ai fini della fornitura: prodotto medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione:

«Sodio cloruro 0,9%»: 1000 ml contengono:

principio attivo: sodio cloruro F.U. g 9,0, acqua per prep. iniettabili F.U. q.b. a ml 1000.

Indicazioni terapeutiche: deidratazione ipotonica. Deidratazione isotonica. Integrazione di acqua ed elettroliti dopo eccessive perdite di liquido conseguente a vomito o diarrea. Sostituto di volume a breve termine. Nel lavaggio delle ferite o quale umidificante dei bendaggi. Veicolo per l'additivazione e somministrazione di altri farmaci compatibili con la soluzione isotonica di sodio cloruro.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A4873

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Glicerolo con sodio cloruro»

Estratto decreto G n. 208 del 18 maggio 1998

È autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali a denominazione comune, nelle forme, confezioni, numeri A.I.C. e con classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993 di seguito specificate:

GLICEROLO CON SODIO CLORURO nelle forme e confezioni:

10%+0,9% flacone vetro da 50 ml, A.I.C. n. 033849011G (in base 10), 108ZPM (in base 32);

10%+0,9% flacone vetro da 100 ml, A.I.C. n. 033849023G (in base 10), 108ZPZ (in base 32);

10%+0,9% flacone vetro da 250 ml, A.I.C. n. 033849035G (in base 10), 108ZQC (in base 32);

10%+0,9% flacone vetro da 500 ml, A.I.C. n. 033849047G (in base 10), 108ZQR (in base 32);

10%+0,9% flacone vetro da 1000 ml, A.I.C. n. 033849050G (in base 10), 108ZQU (in base 32).

Classe: «C».

Titolare A.I.C.: società Laboratori Diaco biomedicali p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Trieste, via Flavia, 124, codice fiscale n. 04732351004.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sarà effettuata dalla Laboratori Diaco biomedicali S.p.a., nello stabilimento sito in Trieste, via Flavia n. 124.

Classificazione ai fini della fornitura: prodotto medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione:

«Glicerolo 10% con sodio cloruro 0,9%»: 1000 ml contengono:

principio attivo: glicerolo F.U. g 100,0, sodio cloruro F.U. g 9,0, acqua per prep. iniettabili F.U. q.b. a ml 1000.

Indicazioni terapeutiche: terapia osmotica nella profilassi dell'edema cerebrale e per la diminuzione della pressione endo-oculare (glaucoma). Profilassi dell'insufficienza renale acuta (dopo trauma/shock). Diuresi forzata. Diagnosi dell'oligo-anuria per avviare la diuresi osmotica nell'oligoanuria.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A4881

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sodio bicarbonato»

Estratto decreto G n. 209 del 18 maggio 1998

È autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali a denominazione comune, nelle forme, confezioni, numeri A.I.C. e con classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993 di seguito specificate:

SODIO BICARBONATO nelle forme e confezioni:

1,4% flacone vetro da 50 ml, A.I.C. n. 033857018G (in base 10), 1097HU (in base 32);

1,4% flacone vetro da 100 ml, A.I.C. n. 033857020G (in base 10), 1097HW (in base 32);

1,4% flacone vetro da 250 ml, A.I.C. n. 033857032G (in base 10), 1097J8 (in base 32);

1,4% flacone vetro da 500 ml, A.I.C. n. 033857044G (in base 10), 1097JN (in base 32);

1,4% flacone vetro da 1000 ml, A.I.C. n. 033857057G (in base 10), 1097K1 (in base 32).

SODIO BICARBONATO nelle forme e confezioni:

5% flacone vetro da 50 ml, A.I.C. n. 033857069G (in base 10), 1097KF (in base 32);

5% flacone vetro da 100 ml, A.I.C. n. 033857071G (in base 10), 1097KH (in base 32);

5% flacone vetro da 250 ml, A.I.C. n. 033857083G (in base 10), 1097KV (in base 32);

5% flacone vetro da 500 ml, A.I.C. n. 033857095G (in base 10), 1097L7 (in base 32);

5% flacone vetro da 1000 ml, A.I.C. n. 033857107G (in base 10), 1097LM (in base 32).

SODIO BICARBONATO nelle forme e confezioni:

7,5% flacone vetro da 50 ml, A.I.C. n. 033857119G (in base 10), 1097LZ (in base 32);

7,5% flacone vetro da 100 ml, A.I.C. n. 033857121G (in base 10), 1097M1 (in base 32);

7,5% flacone vetro da 250 ml, A.I.C. n. 033857133G (in base 10), 1097MF (in base 32);

7,5% flacone vetro da 500 ml, A.I.C. n. 033857145G (in base 10), 1097MT (in base 32);

7,5% flacone vetro da 1000 ml, A.I.C. n. 033857158G (in base 10), 1097N6 (in base 32).

SODIO BICARBONATO nelle forme e confezioni:

8,4% flacone vetro da 50 ml, A.I.C. n. 033857160G (in base 10), 1097N8 (in base 32);

8,4% flacone vetro da 100 ml, A.I.C. n. 033857172G (in base 10), 1097NN (in base 32);

8,4% flacone vetro da 250 ml, A.I.C. n. 033857184G (in base 10), 1097PZ (in base 32);

8,4% flacone vetro da 500 ml, A.I.C. n. 033857196G (in base 10), 1097PD (in base 32);

8,4% flacone vetro da 1000 ml, A.I.C. n. 033857208G (in base 10), 1097PS (in base 32).

Classe: «C».

Titolare A.I.C.: società Laboratori Diaco Biomedicali p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Trieste, via Flavia, 124, codice fiscale n. 04732351004.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sara effettuata dalla Laboratori Diaco Biomedicali S.p.a., nello stabilimento sito in Trieste, via Flavia n. 124.

Classificazione ai fini della fornitura: prodotto medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione:

«Sodio bicarbonato» 1,4% - 1000 ml contengono:

principio attivo: sodio bicarbonato F.U. g 14, acqua per prep. iniettabili F.U. q.b. a ml 1000;

eccipienti: sodio edetato g 0,05.

«Sodio bicarbonato» 5% - 1000 ml contengono:

principio attivo: sodio bicarbonato F.U. g 50, acqua per prep. iniettabili F.U. q.b. a ml 1000;

eccipienti: sodio edetato g 0,10.

«Sodio bicarbonato» 7,5% - 1000 ml contengono:

principio attivo: sodio bicarbonato F.U. g 75, acqua per prep. iniettabili F.U. q.b. a ml 1000;

eccipienti: sodio edetato g 0,10.

«Sodio bicarbonato» 8,4% - 1000 ml contengono:

principio attivo: sodio bicarbonato F.U. g 84, acqua per prep. iniettabili F.U. q.b. a ml 1000;

eccipienti: sodio edetato g 0,10.

Indicazioni terapeutiche: acidosi metabolica. Acidosi metabolica associata ad un alterato metabolismo del lattato. Alcalinizzante nelle intossicazioni da salicilato e da barbiturici.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A4874

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Elettrolitica reidratante III con glucosio 5%».

Estratto decreto G n. 210 del 18 maggio 1998

È autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali a denominazione comune, nelle forme, confezioni, numeri A.I.C. e con classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993 di seguito specificate:

ELETTROLITICA REIDRATANTE III CON GLUCOSIO 5% nelle forme e confezioni:

«III» 5% flacone vetro da 50 ml, A.I.C. n. 033847017G (in base 10), 108XR9 (in base 32);

«III» 5% flacone vetro da 100 ml, A.I.C. n. 033847029G (in base 10), 108XR0 (in base 32);

«III» 5% flacone vetro da 250 ml, A.I.C. n. 033847031G (in base 10), 108XRR (in base 32);

«III» 5% flacone vetro da 500 ml, A.I.C. n. 033847043G (in base 10), 108XS3 (in base 32);

«III» 5% flacone vetro da 1000 ml, A.I.C. n. 033847056G (in base 10), 108XSJ (in base 32).

Classe: «C».

Titolare A.I.C.: società Laboratori Diaco Biomedicali S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Trieste, via Flavia 124, codice fiscale n. 04732351004.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sarà effettuata dalla Laboratori Diaco Biomedicali S.p.a., nello stabilimento sito in Trieste, via Flavia n. 124.

Classificazione ai fini della fornitura: prodotto medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione:

«Elettrolitica reidratante III con glucosio» (5%) - 1000 ml contengono:

principio attivo: sodio cloruro F.U. g 5,0, potassio cloruro F.U. g 0,75, calcio cloruro biidrato F.U. g 0,35, magnesio cloruro esaidrato F.U. g 0,31, sodio acetato triidrato F.U. g 6,4, sodio citrato biidrato F.U. g 0,75, glucosio monoidrato F.U g 55,0, acqua per prep. iniettabili F.U. q.b. a ml 1000.

Indicazioni terapeutiche: in tutte le forme in cui necessita una terapia idroelettrolitica (in special modo nella deidratazione isotonica, diarrea, ustioni) con un contemporaneo moderato apporto calorico: come integratore di volume in caso di perdita ematica e nello shock.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A4865

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Elettrolitica di mantenimento con glucosio».

Estratto decreto G n. 211 del 18 maggio 1998

È autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali a denominazione comune, nelle forme, confezioni, numeri A.I.C. e con classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993 di seguito specificate:

ELETTROLITICA DI MATENIMENTO CON GLUCOSIO nelle forme e confezioni:

«5%» flacone vetro da 50 ml, A.I.C. n. 033841014G (in base 10), 108RWQ (in base 32);

«5%» flacone vetro da 100 ml, A.I.C. n. 033841026G (in base 10), 108RW2 (in base 32);

«5%» flacone vetro da 250 ml, A.I.C. n. 033841038G (in base 10), 108RWG (in base 32);

«5%» flacone vetro da 500 ml, A.I.C. n. 033841040G (in base 10), 108RWJ (in base 32);

«5%» flacone vetro da 1000 ml, A.I.C. n. 033841053G (in base 10), 108RWX (in base 32).

Classe: «C».

Titolare A.I.C.: società Laboratori Diaco Biomedicali p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Trieste, via Flavia n. 124, codice fiscale n. 04732351004.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sarà effettuata dalla Laboratori Diaco Biomedicali S.p.a., nello stabilimento sito in Trieste, via Flavia n. 124.

Classificazione ai fini della fornitura: prodotto medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: «ELETTROLITICA DI MANTENIMENTO CON GLUCOSIO» 5%, 1000 ml contengono:

principio attivo: sodio acetato triidrato F.U. g 2,8, potassio cloruro F.U. g 1,5, potassio fosfato bibasico F.U. g 1,3, sodio cloruro F.U. g 0,91, glucosio monoidrato F.U. g 55,0, acqua per prep. iniettabili F.U. q.b. a ml 1000.

Indicazioni terapeutiche: reintegrazione dei fluidi e di elettroliti in situazioni in cui sia necessario assicurare un apporto calorico. Trattamento degli stati lievi di acidosi.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A4871

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fruttosio»

Estratto decreto G n. 212 del 18 maggio 1998

È autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali a denominazione comune, nelle forme, confezioni, numeri A.I.C. e con classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993 di seguito specificate:

FRUTTOSIO nelle forme e confezioni:

5% flacone vetro da 50 ml, A.I.C. n. 033848019G (in base 10), 108YQM (in base 32);

5% flacone vetro da 100 ml, A.I.C. n. 033848021G (in base 10), 108YQP (in base 32);

5% flacone vetro da 250 ml, A.I.C. n. 033848033G (in base 10), 108YR1 (in base 32);

5% flacone vetro da 500 ml, A.I.C. n. 033848045G (in base 10), 108YRF (in base 32);

5% flacone vetro da 1000 ml, A.I.C. n. 033848058G (in base 10), 108YRU (in base 32).

FRUTTOSIO nelle forme e confezioni:

10% flacone vetro da 50 ml, A.I.C. n. 033848060G (in base 10), 108YRW (in base 32);

10% flacone vetro da 100 ml, A.I.C. n. 033848072G (in base 10), 108YS8 (in base 32);

10% flacone vetro da 250 ml, A.I.C. n. 033848084G (in base 10), 108YSN (in base 32);

10% flacone vetro da 500 ml, A.I.C. n. 033848096G (in base 10), 108YTZ (in base 32);

10% flacone vetro da 1000 ml, A.I.C. n. 033848108G (in base 10), 108YTD (in base 32).

Classe: «C».

Titolare A.I.C.: società Laboratori Diaco Biomedicali p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Trieste, via Flavia 124, codice fiscale n. 04732351004.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sarà effettuata dalla Laboratori Diaco Biomedicali S.p.a., nello stabilimento sito in Trieste, via Flavia n. 124.

Classificazione ai fini della fornitura: prodotto medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione:

«Fruttosio» (Levulosio) 5% - 1000 ml contengono:

principio attivo: fruttosio F.U g 50, acqua per prep. iniettabili F.U. q.b. a ml 1000.

«Fruttosio» (Levulosio) 10% - 1000 ml contengono:

principio attivo: fruttosio F.U g 100, acqua per prep. iniettabili F.U. q.b. a ml 1000.

Indicazioni terapeutiche: nella correzione dei deficit di acqua, in presenza di eccesso di sali, per apporto idrico insufficiente, o per eccessive perdite di acqua con l'urina o la traspirazione. Nella terapia infusionale con idrati di carbonio a bassa concentrazione in pazienti con insufficienza epatica. Nella terapia parenterale con idrati di carbonio a bassa concentrazione in pazienti diabetici (attività antichetogene). In alcune intossicazioni endogene (uremia, tossicosi, gravidanze, ecc.) ed esogene. In chirurgia nelle fasi pre- e post- operatorie, negli stati cachettici.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A4882

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Glucosio e sodio cloruro»

Estratto decreto G n. 213 del 18 maggio 1998

È autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali a denominazione comune, nelle forme, confezioni, numeri A.I.C. e con classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993 di seguito specificate:

GLUCOSIO E SODIO CLORURO nelle forme e confezioni:

«II» flacone vetro da 50 ml, A.I.C. n. 033850013G (in base 10), 1090NX (in base 32);

«II» flacone vetro da 100 ml, A.I.C. n. 033850025G (in base 10), 1090P9 (in base 32);

«II» flacone vetro da 250 ml, A.I.C. n. 033850037G (in base 10), 1090PP (in base 32);

«II» flacone vetro da 500 ml, A.I.C. n. 033850049G (in base 10), 1090Q1 (in base 32);

«II» flacone vetro da 1000 ml, A.I.C. n. 033850052G (in base 10), 1090Q4 (in base 32).

Classe: «C».

Titolare A.I.C.: società Laboratori Diaco Biomedicali p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Trieste, via Flavia, 124, codice fiscale n. 04732351004.

Produttore: la produzione il controllo ed il confezionamento sarà effettuata dalla Laboratori Diaco Biomedicali S.p.a., nello stabilimento sito in Trieste, via Flavia n. 124.

Classificazione ai fini della fornitura: prodotto medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione:

«Glucosio con sodio cloruro II» - 1000 ml contengono:

principio attivo: sodio cloruro F.U. g 9,0, glucosio monoidrato F.U g 55.0. acqua per prep. iniettabili F.U. q.b. a ml 1000.

Indicazioni terapeutiche: Nella correzione dei deficit di acqua nei casi in cui la perdita di cloruro è maggiore o uguale alla perdita di sodio e necessita un moderato apporto calorico. Per l'integrazione del deficit di liquido dovuto ad eccessive perdite di acqua e di sali con la sudorazione, vomito o aspirazione gastrica.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A4880

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mannitolo»

Estratto decreto G n. 214 del 18 maggio 1998

È autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali a denominazione comune, nelle forme, confezioni, numeri A.I.C. e con classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993 di seguito specificate:

MANNITOLO nelle forme e confezioni:

5% flacone vetro da 50 ml, A.I.C. n. 033852017G (in base 10), 1092MK (in base 32);

5% flacone vetro da 100 ml, A.I.C. n. 033852029G (in base 10), 1092MX (in base 32);

5% flacone vetro da 250 ml, A.I.C. n. 033852031G (in base 10), 1092MZ (in base 32);

5% flacone vetro da 500 ml, A.I.C. n. 033852043G (in base 10), 1092NC (in base 32);

5% flacone vetro da 1000 ml, A.I.C. n. 033852056G (in base 10), 1092NS (in base 32).

MANNITOLO nelle forme e confezioni:

10% flacone vetro da 50 ml, A.I.C. n. 033852068G (in base 10), 1092P4 (in base 32);

10% flacone vetro da 100 ml, A.I.C. n. 033852070G (in base 10), 1092P6 (in base 32);

10% flacone vetro da 250 ml, A.I.C. n. 033852082G (in base 10), 1092PL (in base 32);

10% flacone vetro da 500 ml, A.I.C. n. 033852094G (in base 10), 1092PY (in base 32);

10% flacone vetro da 1000 ml, A.I.C. n. 033852106G (in base 10), 1092QB (in base 32).

MANNITOLO nelle forme e confezioni:

18% flacone vetro da 50 ml, A.I.C. n. 033852118G (in base 10), 1092QQ (in base 32);

18% flacone vetro da 100 ml, A.I.C. n. 033852120G (in base 10), 1092QS (in base 32);

18% flacone vetro da 250 ml, A.I.C. n. 033852132G (in base 10), 1092R4 (in base 32);

18% flacone vetro da 500 ml, A.I.C. n. 033852144G (in base 10), 1092RJ (in base 32);

18% flacone vetro da 1000 ml, A.I.C. n. 033852157G (in base 10), 1092RX (in base 32).

Classe «C».

Titolare A.I.C.: società Laboratori Diaco Biomedicali p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Trieste, via Flavia n. 124, codice fiscale n. 04732351004.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sarà effettuata dalla Laboratori Diaco Biomedicali S.p.a., nello stabilimento sito in Trieste, via Flavia n. 124.

Classificazione ai fini della fornitura: prodotto medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione:

«Mannitolo» 5%, 1000 ml contengono:

principio attivo: mannitolo F.U g 50, acqua per preparazioni iniettabili F.U. q.b. a ml 1000.

«Mannitolo» 10%, 1000 ml contengono:

principio attivo: mannitolo F.U g 100, acqua per preparazioni iniettabili F.U. q.b. a ml 1000.

«Mannitolo» 18%, 1000 ml contengono:

principio attivo: mannitolo F.U g 180, acqua per preparazioni iniettabili F.U. q.b. a ml 1000.

Indicazioni terapeutiche: terapia iniziale dell'insufficienza renale acuta (dopo trauma, shock, ecc.). Prevenzione e trattamento del blocco renale. Diuresi forzata. Diagnosi della oligo-anuria. Per avviare la diuresi osmotica nell'oligo-anuria. Riduzione della pressione endocranica e della pressione intraoculare (Mannitolo al 18%).

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A4878

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Elettrolitica equilibrata gastrica con glucosio».

Estratto decreto G n. 215 del 18 maggio 1998

È autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali a denominazione comune, nelle forme, confezioni, numeri A.I.C. e con classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993 di seguito specificate:

ELETTROLITICA EQUILIBRATA GASTRICA CON GLUCOSIO nelle forme e confezioni:

«10%» flacone vetro da 50 ml, A.I.C. n. 033843018G (in base 10), 108TUB (in base 32);

«10%» flacone vetro da 100 ml, A.I.C. n. 033843020G (in base 10), 108TUD (in base 32);

«10%» flacone vetro da 250 ml, A.I.C. n. 033843032G (in base 10), 108TUS (in base 32);

«10%» flacone vetro da 500 ml, A.I.C. n. 033843044G (in base 10), 108TV4 (in base 32);

«10%» flacone vetro da 1000 ml, A.I.C. n. 033843057G (in base 10), 108TVK (in base 32).

Classe: «C».

Titolare A.I.C.: società Laboratori Diaco Biomedicali p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Trieste, via Flavia n. 124, codice fiscale n. 04732351004.

Produttore: la produzione il controllo ed il confezionamento sarà effettuata dalla Laboratori Diaco Biomedicali S.p.a., nello stabilimento sito in Trieste, via Flavia n. 124.

Classificazione ai fini della fornitura: prodotto medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: «Elettrolitica equilibrata gastrica con glucosio» 10%, 1000 ml contengono:

principio attivo: sodio cloruro F.U. g 3,7, potassio cloruro F.U. g 1,3, ammonio cloruro F.U. g 3,7, glucosio monoidrato F.U g 110,0, acqua per prep. iniettabili F.U. q.b. a ml 1000.

Indicazioni terapeutiche: nelle perdite associate di succo gastrico per aspirazione gastrica o vomito ripetuto. Nell'alcalosi metabolica.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A4869

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Elettrolitica reidratante»

Estratto decreto G n. 216 del 18 maggio 1998

È autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali a denominazione comune, nelle forme, confezioni, numeri A.I.C. e con classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993 di seguito specificate:

ELETTROLITICA REIDRATANTE nelle forme e confezioni:

«III» flacone vetro da 50 ml, A.I.C. n. 033846015G (in base 10), 108WRZ (in base 32);

«III» flacone vetro da 100 ml, A.I.C. n. 033846027G (in base 10), 108WSC (in base 32);

«III» flacone vetro da 250 ml, A.I.C. n. 033846039G (in base 10), 108WSR (in base 32);

«III» flacone vetro da 500 ml, A.I.C. n. 033846041G (in base 10), 108WST (in base 32);

«III» flacone vetro da 1000 ml, A.I.C. n. 033846054G (in base 10), 108WT6 (in base 32).

Classe: «C».

Titolare A.I.C.: società Laboratori Diaco Biomedicali p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Trieste, via Flavia n. 124, codice fiscale n. 04732351004.

Produttore: la produzione il controllo ed il confezionamento sarà effettuata dalla Laboratori Diaco Biomedicali S.p.a., nello stabilimento sito in Trieste, via Flavia n. 124.

Classificazione ai fini della fornitura: prodotto medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: «Elettrolitica reidratante» III, 1000 ml contengono:

principio attivo: sodio cloruro F.U. g 5,0, potassio cloruro F.U. g 0,75, calcio cloruro biidrato F.U. g 0,35, magnesio cloruro esaidrato F.U. g 0,31, sodio acetato triidrato F.U. g 6,4, sodio citrato biidrato F.U. g 0,75, acqua per preparazioni iniettabili F.U. q.b. a ml 1000.

Indicazioni terapeutiche: in tutte le forme in cui necessita una terapia idroelettrolitica, in special modo nella deidratratazione isotonica, diarrea, ustioni. Come integratore di volume in caso di perdita ematica e nello shock. Per assicurare il mantenimento giornaliero di elettroliti ed acqua in casi di insufficiente apporto per os.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A4867

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aredia»

Estratto decreto N.C.R. n. 249 dell'8 giugno 1998

Specialità medicinale: «AREDIA» nelle forme e confezioni:

«30» 2 flac. di polvere liofilizzata 30 mg + 2 fiale solvente infusione endovenosa 10 ml;

«60» 1 flac. di polvere liofilizzata 60 mg + 1 fiala solvente infusione endovenosa 10 ml;

«90» 1 flac. di polvere liofilizzata 90 mg + 1 fiala solvente infusione endovenosa 10 ml (nuove confezioni di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio (Varese), strada statale 233 km 20,5, codice fiscale 00826480154.

Produttore: la produzione il controllo ed il confezionamento del liofilizzato e del prodotto finito sono eseguiti da Novartis Pharma AG nello stabilimento sito in Stein (Svizzera); le operazioni di produzione del solvente e di controllo e confezionamento del prodotto finito possono essere eseguite anche da Novartis Pharma SA nello stabilimento sito in Huningue (Francia).

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«30» 2 flac. di polvere liofilizzata 30 mg + 2 fiale solvente infusione endovenosa 10 ml;

A.I.C.: n. 028150035 (in base 10), 0UV28M (in base 32);

classe: «A per uso ospedaliero H», prezzo L. 414.700, ai sensi della legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 7;

«60» 1 flac. di polvere liofilizzata 60 mg + 1 fiala solvente infusione endovenosa 10 ml;

A.I.C.: n. 028150047 (in base 10), 0UV28Z (in base 32);

classe: «A per uso ospedaliero H», prezzo: L. 414.700, ai sensi della legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 7;

«90» 1 flac. di polvere liofilizzata 90 mg + 1 fiala solvente infusione endovenosa 10 ml;

A.I.C.: n. 028150050 (in base 10), 0UV292 (in base 32);

classe: «A per uso ospedaliero H», prezzo: L. 622.100, ai sensi dell legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 7.

Composizione:

«30» 2 flac. di polvere liofilizzata 30 mg + 2 fiale solvente infusione endovenosa 10 ml:

un flacone di liofilizzato contiene:

principio attivo: pamidronato disodico 30 mg;

eccipienti: mannitolo, acido fosforico 85% q.b. a pH 6,5 (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

fiala solvente: acqua per preparazioni iniettabili 10 ml;

«60» 1 flac. di polvere liofilizzata 60 mg + 1 fiala solvente infusione endovenosa 10 ml:

un flacone di liofilizzato contiene:

principio attivo: pamidronato disodico 60 mg;

eccipienti: mannitolo, acido fosforico 85% q.b. a pH 6,5 (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

fiala solvente: acqua per preparazioni iniettabili 10 ml;

«90» 1 flac. di polvere liofilizzata 90 mg + 1 fiala solvente infusione endovenosa 10 ml:

un flacone di liofilizzato contiene:

principio attivo: pamidronato disodico 90 mg;

eccipienti: mannitolo, acido fosforico 85% q.b. a pH 6,5 (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

fiala solvente: acqua per preparazioni iniettabili 10 ml.

Indicazioni terapeutiche: metastasi ossee prevalentemente litiche. Mieloma multiplo. Ipercalcemia provocata da osteolisi neoplastica.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A5192

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Healon»

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale:

Decreto n. 805/R.M.51/D185 del 2 giugno 1998

HEALON:

«yellow» siringa 0,85 ml 1% - A.I.C. n. 026505 053;

«yellow» siringa 0,55 ml 1% - A.I.C. n. 026505 040;

siringa sterile 2 ml 1% - A.I.C. n. 026505 038;

siringa sterile 0,75 ml 1% - A.I.C. n: 026505 026.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Pharmacia & Upjohn AB, titolare dell'autorizzazione.

98A5115

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Flexidone»

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale:

Decreto n. 805/R.M.98/D186 del 2 giugno 1998

FLEXIDONE:

AD 10 supposte - A.I.C. n. 016442 093;

24 compresse - A.I.C. n. 016442 081;

12 compresse - A.I.C. n. 016442 079;

6 compresse - A.I.C. n. 016442 067.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Poli industria chimica S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

98A5114

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vaccino Behring colera»

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale:

Decreto n. 805/R.M.112/D189 del 2 giugno 1998

VACCINO BEHRING COLERA:

fiala 1 ml - A.I.C. n. 023848 017;

flacone 10 ml - A.I.C. n. 023848 029;

flacone 50 ml - A.I.C. n. 023848 031.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Behringwerke AG, titolare dell'autorizzazione, presentata per il tramite della ditta Hoechst Marion Roussel S.p.a., rappresentante in Italia della suddetta ditta estera.

98A5116

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 1 3 9 0 9 8 *

L. 1.500